



1. PREMESSE.....	3
2. PIATTAFORMA	4
2.1. LA PIATTAFORMA DI APPROVVIGIONAMENTO DIGITALE (PAD).....	4
2.2. DOTAZIONI TECNICHE.....	5
2.3. IDENTIFICAZIONE	6
3. DOCUMENTAZIONE DI GARA, CHIARIMENTI E COMUNICAZIONI	6
3.1. DOCUMENTI DI GARA	6
3.2. CHIARIMENTI	7
3.3. COMUNICAZIONI	7
4. OGGETTO DELLA CONCESSIONE, IMPORTO E SUDDIVISIONE IN LOTTI	8
4.1. DURATA.....	10
4.2. REVISIONE DEL CONTRATTO	11
5. SOGGETTI AMMESSI IN FORMA SINGOLA E ASSOCIATA E CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE	11
6. REQUISITI DI ORDINE GENERALE E ALTRE CAUSE DI ESCLUSIONE	12
7. REQUISITI SPECIALI E MEZZI DI PROVA	14
7.1. REQUISITI DI IDONEITÀ PROFESSIONALE.....	14
7.2. REQUISITI DI CAPACITÀ ECONOMICA E FINANZIARIA.....	15
7.3. REQUISITI DI CAPACITÀ TECNICA E PROFESSIONALE	15
7.4. INDICAZIONI SUI REQUISITI SPECIALI PER I RAGGRUPPAMENTI TEMPORANEI, CONSORZI ORDINARI, AGGREGAZIONI DI IMPRESE DI RETE, GEIE.....	16
7.5. INDICAZIONI SUI REQUISITI SPECIALI NEI CONSORZI DI COOPERATIVE, CONSORZI DI IMPRESE ARTIGIANE, CONSORZI STABILI	16
8. AVVALIMENTO.....	17
9. SUBAPPALTO	18
10. REQUISITI DI PARTECIPAZIONE E/O CONDIZIONI DI ESECUZIONE.....	18
12. GARANZIA PROVVISORIA.....	19
13. SOPRALLUOGO OBBLIGATORIO	22
14. PAGAMENTO DEL CONTRIBUTO A FAVORE DELL'ANAC	22
15. MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA E SOTTOSCRIZIONE DEI DOCUMENTI DI GARA	23
16. REGOLE PER LA PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA	23
17. SOCCORSO ISTRUTTORIO	24
18. DOMANDA DI PARTECIPAZIONE E DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA.....	26
18.1. DOCUMENTAZIONE ULTERIORE PER I SOGGETTI ASSOCIATI	34
19. OFFERTA TECNICA.....	35
20. OFFERTA ECONOMICA.....	37
21. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE	40
21.1. CRITERI DI VALUTAZIONE DELL'OFFERTA TECNICA	40
21.2. METODO DI ATTRIBUZIONE DEL COEFFICIENTE PER IL CALCOLO DEL PUNTEGGIO DELL'OFFERTA TECNICA.....	44

21.3. METODO DI ATTRIBUZIONE DEL COEFFICIENTE PER IL CALCOLO DEL PUNTEGGIO DELL'OFFERTA ECONOMICA	44
21.4. METODO DI CALCOLO DEI PUNTEGGI	45
22. COMMISSIONE GIUDICATRICE.....	45
23. SVOLGIMENTO OPERAZIONI DI GARA.....	45
25. VERIFICA DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA.....	46
26. VALUTAZIONE DELLE OFFERTE TECNICHE ED ECONOMICHE	46
27. VERIFICA DI ANOMALIA DELLE OFFERTE	47
28. VERIFICA DELLA DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA (IN CASO DI INVERSIONE)	48
29. AGGIUDICAZIONE DELL'APPALTO E STIPULA DEL CONTRATTO	48
30. OBBLIGHI RELATIVI ALLA TRACCIABILITA' dei flussi finanziari.	50
31. CODICE DI COMPORTAMENTO	50
32. ACCESSO AGLI ATTI.....	51
33. DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE	51
34. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI	51



DISCIPLINARE DI GARA
S.S.5
STAZIONE UNICA APPALTANTE
CITTÀ METROPOLITANA DI FIRENZE

PROCEDURA APERTA SVOLTA CON MODALITA' TELEMATICA PER L'AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DEL SERVIZIO EDUCATIVO DEI NIDI D'INFANZIA COMUNALI "E. BALDUCCI (COMPIOBBI) E "N.C. NENCIONI" (CALDINE) DEL COMUNE DI FIESOLE PER IL PERIODO DAL 01/01/2027 AL 31/08/2031. SUDDIVISIONE IN DUE LOTTI DISTINTI - CUI S01252310485202600003.

1. PREMESSE

Con Determinazione n. 671 del 29/09/2026 il Comune di Fiesole (Ente concedente) ha disposto di affidare in concessione il servizio dei nidi comunali E. Balducci e N.C. Nencioni, articolata nei due lotti funzionali Complobbi e Caldine, dal 1° gennaio 2027 al 31 agosto 2031, della durata di quattro anni e otto mesi.

Ai sensi dell'art. 57 del D.Lgs. 36/2023, il presente affidamento integra le specifiche tecniche e le clausole contrattuali pertinenti della sezione C dei Criteri Ambientali Minimi (CAM) per la ristorazione collettiva, approvati con **D.M. 10 marzo 2020, n. 65** (Ristorazione scolastica comprendente i nidi).

Il servizio rientra tra le concessioni per servizi sociali e altri servizi specifici elencati all'allegato IV alla direttiva 2014/23/UE del Parlamento europeo e del Consiglio.

L'affidamento avverrà con **procedura aperta**, ai sensi del Libro IV – artt. 182 e 187 del D.Lgs. 36/2023– Codice dei contratti pubblici (in seguito Codice), svolta in modalità telematica, con applicazione del criterio **dell'offerta economicamente più vantaggiosa** basato sul miglior rapporto qualità prezzo ai sensi dell'art. 183 e 185 del Codice.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 62 del D.Lgs. n. 36/2023, la procedura è indetta dalla Città Metropolitana di Firenze in qualità **Stazione Unica Appaltante (S.U.A.)** per conto del Comune di Fiesole. La delega delle funzioni di committenza trova fondamento giuridico nella Deliberazione del Consiglio della Città Metropolitana di Firenze n. 160 del 10/12/2025, recante il rinnovo degli accordi convenzionali per la gestione associata degli appalti fino al 31/12/2028, unitamente alla Deliberazione del Consiglio Comunale di Fiesole n. 5 del 29/01/2026, di formale approvazione e adesione al predetto schema di accordo per il triennio 2026-2028.

Ai sensi dell'art. 1, comma 1 lettera a) dell'Allegato I.3 al Codice, la presente procedura di selezione deve essere conclusa entro **nove mesi**.

La presente procedura è interamente svolta tramite la PAD accessibile all'indirizzo <https://start.to-scana.it/>.

Il luogo di svolgimento del servizio è il **Comune di Fiesole** [codice NUTS – ITI14- codice ISTAT 048015.]

Lotto 1 — Nido “E. Balducci”.

Lotto 2 — Nido “N.C. Nencioni”.

Il valore complessivo dell'appalto è € 4.826.493,05

CUI: S01252310485202600003;

Per entrambi i lotti:

CPV principale è 85312110-3 — Servizi forniti da centri diurni per bambini, relativo all'assistenza diurna integrata di cura ed educazione della prima infanzia.

CPV secondario 80110000-8 — Servizi di istruzione prescolastica, è richiamato esclusivamente per la componente educativa e pedagogica del servizio di asilo nido. La classificazione rispecchia l'oggetto unitario della concessione e non assimila il nido alla scuola dell'infanzia né esclude le finalità educative previste dal D.Lgs. 65/2017.

La Stazione Appaltante delegata è la Città metropolitana di Firenze con sede in via Cavour n. 1, 50129 Firenze (Italy) — C.F. 80016450480 — tel. n. 055/2760.038/034/321 — <http://www.cittametropolitana.fi.it> — e-mail: appalti.fornitureservizi@cittametropolitana.fi.it — PEC cittametropolitana.fi@postacert.toscana.it.

La **Stazione Appaltante delegante** (Ente Concedente) è il **Comune di Fiesole** con sede in Piazza Mino da Fiesole n. 24, 50014 Fiesole - Codice Fiscale e Partita IVA: 01252310485 - Tel: 0555961222
<https://www.comune.fiesole.fi.it/> - PEC: comune.fiesole@postacert.toscana.it.

Il Responsabile Unico del Progetto dell'Ente concedente, ai sensi dell'art. 15, comma 1, del Codice, è il Dott. Claudio Valgimigli, Responsabile del Dipartimento Servizi alla Persona del Comune di Fiesole.

Il Responsabile della procedura di gara per la fase di affidamento della Stazione appaltante qualificata, ai sensi dell'articolo 15, comma 9 e 62 comma 13 del Codice, è il Dott. Otello Cini, Dirigente della Direzione Provveditorato, Gare, Forniture, Turismo, Cultura e Polizia della Città Metropolitana di Firenze.

2. PIATTAFORMA

2.1. LA PIATTAFORMA DI APPROVVIGIONAMENTO DIGITALE (PAD)

L'utilizzo della PAD comporta l'accettazione tacita ed incondizionata di tutti i termini, le condizioni di utilizzo e le avvertenze contenute nei documenti di gara, in particolare, del Regolamento UE n. 910/2014 (di seguito Regolamento eIDAS - electronic IDentification Authentication and Signature), del decreto legislativo n. 82/2005 recante Codice dell'amministrazione digitale (CAD) e delle Linee guida dell'AGID, nonché di quanto portato a conoscenza degli utenti tramite le comunicazioni sulla PAD.

L'utilizzo della PAD avviene nel rispetto dei principi di autoresponsabilità e di diligenza professionale, secondo quanto previsto dall'articolo 1176, comma 2, del codice civile.

La stazione appaltante non assume alcuna responsabilità per perdita di documenti e dati, danneggiamento di file e documenti, ritardi nell'inserimento di dati, documenti e/o nella presentazione della domanda, malfunzionamento, danni, pregiudizi derivanti all'operatore economico, da:

- difetti di funzionamento delle apparecchiature e dei sistemi di collegamento e programmi impiegati dal singolo operatore economico per il collegamento alla PAD;

- utilizzo della PAD da parte dell'operatore economico in maniera non conforme al Disciplinare e a quanto previsto nell'area istruzioni della piattaforma al link <https://start.toscana.it/site-references/instruction>.

In caso di mancato funzionamento della PAD o di malfunzionamento della stessa, non dovuti alle predette circostanze, che impediscono la corretta presentazione delle offerte, al fine di assicurare la massima partecipazione, la stazione appaltante valuta la necessità di disporre la sospensione del termine per la presentazione delle offerte per il periodo di tempo strettamente necessario a ripristinare il normale funzionamento e la proroga dello stesso per una durata proporzionale alla durata del mancato o non corretto funzionamento, tenuto conto della gravità dello stesso e del momento in cui si verifica. La proroga o la riapertura del termine di scadenza di presentazione delle offerte limitata ad un periodo massimo di 48 ore dalla data di scadenza indicata nel bando è resa nota sulla PAD e sul sito internet della stazione appaltante www.cittametropolitana.fi.it, unitamente all'indicazione della durata e dei motivi del malfunzionamento. In tali casi, non è richiesta la pubblicazione di una rettifica del disciplinare ai sensi dell'articolo 27 del codice, né la riedizione della procedura.

Nel caso in cui la proroga dei termini per la presentazione delle offerte abbia una durata superiore, la stazione appaltante dà indicazione della nuova scadenza.

Nei soli casi in cui la sospensione o la proroga dei termini non siano considerati idonei a garantire la *par condicio* dei partecipanti e/o la segretezza delle offerte, la stazione appaltante procede alla riedizione della procedura.

La stazione appaltante si riserva di agire in tal modo anche quando, esclusa la negligenza dell'operatore economico, non sia possibile accertare la causa del mancato funzionamento o del malfunzionamento.

Le attività e le operazioni effettuate nell'ambito della PAD sono registrate e attribuite all'operatore economico e si intendono compiute nell'ora e nel giorno risultanti dalle registrazioni di sistema.

Il sistema operativo della PAD è sincronizzato sulla scala di tempo nazionale di cui al decreto del Ministro dell'Industria, del commercio e dell'artigianato 30 novembre 1993, n. 591, tramite protocollo NTP o standard superiore.

L'acquisto, l'installazione e la configurazione dell'hardware, del software, dei certificati digitali di firma, della casella di PEC o comunque di un indirizzo di servizio elettronico di recapito certificato qualificato, nonché dei collegamenti per l'accesso alla rete Internet, restano a esclusivo carico dell'operatore economico. La PAD è accessibile in qualsiasi orario dalla data di pubblicazione del bando alla data di scadenza del termine di presentazione delle offerte.

2.2. DOTAZIONI TECNICHE

Ai fini della partecipazione alla presente procedura, ogni operatore economico deve dotarsi, a propria cura, spesa e responsabilità della strumentazione tecnica ed informatica conforme a quella indicata nel presente disciplinare e nelle *“Norme tecniche di funzionamento del Sistema Telematico Acquisti Regionale della Toscana – START”* approvate con decreto dirigenziale n. 3631 DEL 06/08/2015 e consultabili all'indirizzo internet <https://start.toscana.it/> nella sezione “Progetto”.

In ogni caso è indispensabile:

- a) disporre almeno di un personal computer conforme agli standard aggiornati di mercato, con connessione internet e dotato di un comune browser idoneo ad operare in modo corretto sulla PAD;
- b) disporre di una identità digitale SPID (Sistema Pubblico di Identità Digitale) o di altri mezzi di identificazione elettronica (CIE e CNS) di cui all'articolo 64 del Codice dell'Amministrazione Digitale (decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 e successive modificazioni), nonché di mezzi di identificazione elettronica per il riconoscimento reciproco transfrontaliero ai sensi del Regolamento eIDAS; in caso di operatore economico extra-UE, disporre di un'identità digitale compatibile con il framework di autenticazione stabilito dalla PAD di riferimento e caratterizzata da un Level of Assurance (LoA) pari o superiore a 3, in conformità allo standard ISO/IEC 29115 (e relative evoluzioni).
- c) avere un domicilio digitale presente negli indici di cui agli articoli 6-bis e 6 ter del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 o, per l'operatore economico transfrontaliero, un indirizzo di servizio elettronico di recapito certificato qualificato ai sensi del Regolamento eIDAS;

- d) avere da parte del legale rappresentante dell'operatore economico (o da persona munita di idonei poteri di firma) un certificato di firma digitale, in corso di validità, rilasciato da:
- un organismo incluso nell'elenco pubblico dei certificatori tenuto dall'Agenzia per l'Italia Digitale (previsto dall'articolo 29 del decreto legislativo n. 82/05);
 - un certificatore operante in base a una licenza o autorizzazione rilasciata da uno Stato membro dell'Unione europea e in possesso dei requisiti previsti dal Regolamento n. 910/14;
 - un certificatore stabilito in uno Stato non facente parte dell'Unione europea quando ricorre una delle seguenti condizioni:
 - i. il certificatore possiede i requisiti previsti dal Regolamento n. 910/14 ed è qualificato in uno stato membro;
 - ii. il certificato qualificato è garantito da un certificatore stabilito nell'Unione Europea, in possesso dei requisiti di cui al regolamento n. 9100/14;
 - iii. il certificato qualificato, o il certificatore, è riconosciuto in forza di un accordo bilaterale o multilaterale tra l'Unione Europea e paesi terzi o organizzazioni internazionali.

I documenti informatici trasmessi attraverso il sistema dovranno essere preferibilmente nei seguenti formati, atti a garantire più agevole lettura, trasmissione ed affidabile conservazione nel tempo:

-PDF/A RTF per i documenti di testo o tabellari;

-PDF/A JPG per le immagini.

La stazione appaltante non assume responsabilità della eventuale non leggibilità di documenti inseriti sul sistema in formati diversi da quelli suggeriti.

2.3. IDENTIFICAZIONE

Per partecipare alla procedura i concorrenti interessati dovranno identificarsi sulla piattaforma START accedendo all'indirizzo <https://start.toscana.it/> e completando la procedura di registrazione on-line presente sul sistema.

L'accesso è gratuito ed è consentito a seguito dell'identificazione dell'operatore economico.

L'identificazione avviene o mediante identità digitale SPID, o mediante carta d'identità elettronica (CIE) oppure carta nazionale dei servizi (CNS), secondo quanto previsto dal Codice dell'Amministrazione Digitale (decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 e successive modificazioni), o attraverso gli altri mezzi di identificazione elettronica per il riconoscimento reciproco transfrontaliero ai sensi del Regolamento eIDAS. In caso di operatore economico extra-UE, l'identificazione avviene attraverso una identità digitale compatibile con il framework di autenticazione stabilito dalla PAD di riferimento e caratterizzata da un Level of Assurance (LoA) pari o superiore a 3, in conformità allo standard ISO/IEC 29115 (e relative evoluzioni). Il certificato digitale utilizzato in sede di registrazione è necessario per ogni successivo accesso ai documenti della procedura.

L'utente è tenuto a non diffondere a terzi la chiave di accesso, a mezzo della quale verrà identificato dall'Amministrazione aggiudicatrice, e la password.

Istruzioni dettagliate su come completare la procedura di identificazione e l'accesso alla Piattaforma sono disponibili sul sito stesso [nella sezione dedicata alla procedura di registrazione](#) o possono essere richieste al call center del gestore del sistema al n. 0281480761 o all'indirizzo di posta elettronica start.oe@accenture.com.

3. DOCUMENTAZIONE DI GARA, CHIARIMENTI E COMUNICAZIONI

3.1. DOCUMENTI DI GARA

La documentazione di gara comprende:

- 1) Disciplinare di gara;
- 2) Capitolato speciale Nidi Fiesole 2027-2031;
- 3) Relazione Generale Illustrativa;
- 4) Schema di contratto concessione;
- 5) Allegato C Refezione;
- 6) Allegato D DUVRI;

- 7) Allegato E Planimetrie nidi Lotto 1 e Lotto 2;
- 8) Allegato F Elenco personale;
- 9) DGUE (generato da START);
- 10) Patto d'integrità;
- 11) protocollo d'intesa con le organizzazioni sindacali territoriali CGIL, CISL e UIL di Firenze in materia di appalti pubblici, concessioni di lavori, forniture e servizi e relativo allegato, approvato con deliberazione del Consiglio Metropolitan n. 48 del 30 maggio 2018, liberamente consultabile e scaricabile dalla pagina internet istituzionale all'indirizzo <http://www.cittametropolitana.fi.it/amministrazione-trasparente/> al sottomenu «protocolli-di-legalita-e-codici-di-comportamento»;
- 12) Modello offerta economica;
- 13) Modello di Attestazione sopralluogo;

L'appalto è disciplinato anche dalle "Norme tecniche di funzionamento del Sistema Telematico di Acquisto di Regione Toscana – Giunta Regionale – START GR" approvate con decreto dirigenziale Regione Toscana n. 3631/2015 e consultabili all'indirizzo internet <https://start.toscana.it/> nella sezione PROGETTO.

La documentazione di gara è accessibile gratuitamente sul sito istituzionale della stazione appaltante delegata nella sezione "Amministrazione trasparente", al seguente link: <https://www.cittametropolitana.fi.it/stazione-unica-appaltante-sua/> e sulla piattaforma START all'indirizzo <https://start.toscana.it/>.

3.2. CHIARIMENTI

È possibile ottenere chiarimenti sulla presente procedura mediante la proposizione di quesiti scritti da inoltrare **almeno 10 giorni** prima della scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte attraverso la sezione CHIARIMENTI della PAD riservata alle richieste di chiarimenti, previa registrazione alla PAD stessa.

Le richieste di chiarimenti e le relative risposte sono formulate esclusivamente in lingua italiana.

Le risposte alle richieste di chiarimenti presentate in tempo utile sono fornite in formato elettronico **almeno 6 giorni** prima della scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte, mediante pubblicazione delle richieste in forma anonima e delle relative risposte sulla SEZIONE CHIARIMENTI PUBBLICATI della PAD.

Si invitano i concorrenti a visionare costantemente tale sezione della PAD o il sito istituzionale.

La PAD invia automaticamente agli operatori economici una segnalazione di avviso.

Non viene fornita risposta alle richieste presentate con modalità diverse da quelle sopra indicate.

3.3. COMUNICAZIONI

Tutte le comunicazioni e gli scambi di informazioni tra stazione appaltante e operatori economici sono eseguiti in conformità con quanto disposto dal decreto legislativo n. 82/05, tramite la PAD e, per quanto non previsto dalla stessa piattaforma, mediante utilizzo del domicilio digitale estratto da uno degli indici di cui agli articoli 6-bis, 6-ter, 6-quater, del decreto legislativo n. 82/05 o, per gli operatori economici transfrontalieri, attraverso un indirizzo di servizio elettronico di recapito certificato qualificato ai sensi del Regolamento eIDAS.

In caso di malfunzionamento della PAD, la stazione appaltante provvederà all'invio di qualsiasi comunicazione al domicilio digitale presente negli indici di cui ai richiamati articoli 6-bis, 6-ter, 6-quater del decreto legislativo n. 82/05.

In caso di raggruppamenti temporanei, GEIE, aggregazioni di rete o consorzi ordinari, anche se non ancora costituiti formalmente, gli operatori economici raggruppati, aggregati o consorziati eleggono domicilio digitale presso il mandatario/capofila al fine della ricezione delle comunicazioni relative alla presente procedura.

In caso di consorzi di cui all'art. 65, comma 2, lett. b), c), d) del Codice, la comunicazione recapitata al consorzio si intende validamente resa a tutte le consorziate.

In caso di avvalimento, la comunicazione recapitata all'offerente si intende validamente resa a tutti gli operatori economici ausiliari.

4. OGGETTO DELLA CONCESSIONE, IMPORTO E SUDDIVISIONE IN LOTTI

La procedura ha per oggetto l'affidamento in concessione del servizio educativo dei due nidi d'infanzia comunali del Comune di Fiesole per quattro anni e otto mesi, dal 1° gennaio 2027 al 31 agosto 2031, nell'ambito del sistema integrato di educazione e di istruzione dalla nascita ai sei anni di cui al D.Lgs. 65/2017.

La concessione è suddivisa in due lotti funzionali distinti, ciascuno aggiudicato separatamente:

- **Lotto 1** — Nido d'infanzia "E. Balducci", sito in via Sambre 2, loc. Compiobbi, Fiesole (FI).
- **Lotto 2** — Nido d'infanzia "N.C. Nencioni", sito in via Faentina 287, loc. Caldine, Fiesole (FI).

I lotti corrispondono a due strutture ubicate in località distinte, ciascuna dotata di propri spazi, utenza e organizzazione del servizio. La suddivisione in lotti garantisce l'autonomia gestionale, contabile e contrattuale di ciascun nido e consente la partecipazione anche per una sola struttura.

Ciascun lotto è aggiudicato separatamente, è possibile presentare offerta e risultare aggiudicatari di uno o di entrambi i lotti.

Per il Lotto 1 - Compiobbi la ricettività di base è di 38 posti. Il riferimento della concessione è fino a 45 iscritti complessivi, di cui 20 posti comunali e 25 gestiti in autonomia, entro la maggiorazione massima dell'art. 25, commi 3 e 4, del DPGR 41/R/2013 e nel rispetto dei titoli e delle condizioni della sede. La maggiorazione riguarda gli iscritti e non modifica automaticamente le condizioni strutturali e organizzative. Restano la programmazione annuale, le priorità dell'art. 19, le tutele del subentro dell'art. 3 e i rapporti educatori/bambini dell'art. 27 del regolamento regionale.

Per il Lotto 2 - Caldine la ricettività di base resta di 45 posti. Il riferimento della concessione è fino a 50 iscritti complessivi, di cui 28 posti comunali e 22 gestiti in autonomia. I 50 posti comprendono già la maggiorazione utilizzata entro il limite dell'art. 25, commi 3 e 4, del DPGR 41/R/2013: non vi si applica un ulteriore 20%. Restano i titoli e le condizioni della sede, la programmazione annuale, le priorità dell'art. 19, le tutele del subentro dell'art. 3 e i rapporti educatori/bambini dell'art. 27 del regolamento regionale.

Calendario, continuità degli iscritti al subentro, rapporti con tutte le famiglie, progetti pedagogico ed educativo, carta dei servizi, titoli di esercizio e adesione alle misure di sostegno sono disciplinati dagli artt. 3, 5, 6 e 17 del capitolato e costituiscono obblighi della concessione. Le nuove assegnazioni dei posti autonomi rispettano la lista di attesa comunale, ferma la tutela dei bambini già iscritti.

Il dettaglio delle prestazioni oggetto di ogni lotto è il seguente:

**Lotto n. 1 — Nido E. Balducci — Servizio socio-educativo per la prima infanzia
(ATECO 88.91.00 — Attività di assistenza diurna per l'infanzia)**

n.	Descrizione servizi	CPV	P (principale)	Valore concessione (per il periodo base) IVA esclusa
1	Gestione in concessione del servizio di nido d'infanzia.	85312110-3	P	€ 2.270.874,95
Valore annuo stimato				€ 489.796,56
Costi della sicurezza da interferenze non soggetti a ribasso				€ 0,00
Totale periodo base IVA esclusa				€ 2.270.874,95

Ai sensi dell'art. 41, comma 14, del Codice l'importo posto a base di gara comprende:

Il costo stimato della manodopera del Lotto 1, ai sensi dell'art. 41, comma 14, del Codice, è € **1.760.982,97** nel periodo di riferimento, a partire da € 379.819,86 annui e dal rapporto di 51 mensilità di servizio su 11 annue. Il servizio è ad alta intensità di manodopera.

I costi della manodopera non sono ribassabili se non per dimostrate ragioni attinenti ad una più efficiente organizzazione aziendale o a condizioni fiscali o contributive di maggior favore che non comportano penalizzazioni per la manodopera.

Il ribasso percentuale unico offerto dall'operatore economico è calcolato sull'importo a base di gara (valore della concessione) comprensivo dei costi della manodopera stimati dalla stazione appaltante.

Il ribasso percentuale unico offerto per il lotto con riferimento ai corrispettivi unitari a base di gara per bambino e alla quota pasti, secondo il paragrafo «Offerta economica» e le schede di lotto allegate al capitolato, dovrà essere indicato separatamente mediante il *Modello Offerte economica* messo a disposizione. Gli oneri per la sicurezza da interferenze sono esclusi dal ribasso.

Lotto n. 2 — Nido N.C. Nencioni — Servizio socio-educativo per la prima infanzia (ATECO 88.91.00 — Attività di assistenza diurna per l'infanzia)

n	Descrizione servizi	CPV	P (principale)	Valore concessione (per il periodo base) IVA esclusa
1	Gestione in concessione del servizio di nido d'infanzia.	85312110-3	P	€ 2.555.618,10
Valore annuo stimato				€ 551.211,75
Costi della sicurezza da interferenze non soggetti a ribasso				€ 0,00
Totale periodo base IVA esclusa				€ 2.555.618,10

Ai sensi dell'art. 41, comma 14, del Codice l'importo posto a base di gara comprende:

Il costo stimato della manodopera del Lotto 2, ai sensi dell'art. 41, comma 14, del Codice, è € **2.001.030,60** nel periodo di riferimento, a partire da € 431.594,84 annui e dal rapporto di 51 mensilità di servizio su 11 annue. Il servizio è ad alta intensità di manodopera.

I costi della manodopera non sono ribassabili se non per dimostrate ragioni attinenti ad una più efficiente organizzazione aziendale o a condizioni fiscali o contributive di maggior favore che non comportano penalizzazioni per la manodopera.

Il ribasso percentuale unico offerto dall'operatore economico è calcolato sull'importo a base di gara (valore della concessione) comprensivo dei costi della manodopera stimati dalla stazione appaltante.

Il ribasso percentuale unico offerto per il lotto con riferimento ai corrispettivi unitari a base di gara per bambino e alla quota pasti, secondo il paragrafo «Offerta economica» e le schede di lotto allegate al capitolato, dovrà essere indicato separatamente mediante il *Modello Offerte economica* messo a disposizione. Gli oneri per la sicurezza da interferenze sono esclusi dal ribasso.

Ai sensi degli artt. 14 e 179 del Codice, il valore globale stimato dei due lotti è € **4.826.493,05** , al netto di IVA e di altre imposte e contributi.

Gli oneri della sicurezza da interferenze sono stimati progettualmente in **€ 0,00** per ciascun lotto, sia per il periodo base sia per la prosecuzione eventuale, secondo il DUVRI, con verifica tecnica prima della pubblicazione. Sono esclusi dal ribasso.

Il valore della concessione è determinato ai sensi dell'art. 179, commi 1 e 3, del Codice con il metodo dell'art. 4 del capitolato: ricavi annui da rette e pasti, al netto dell'IVA, moltiplicati per 51/11 per il periodo di riferimento. Si stimano 51 mensilità ordinarie, escludendo agosto, e ulteriori quattro mensilità settembre–dicembre 2031 (soltanto in caso di proroga tecnica); i pasti seguono lo stesso rapporto estimativo. Il fatturato comprende quote familiari e comunali senza duplicazioni e senza detrarre costi o canone. I giorni effettivi restano quelli dei Piani educativi annuali.

I dati utilizzati per stimare il valore non costituiscono un modello organizzativo vincolante.

Organico, turni e progetto educativo sono definiti dal concorrente nella propria offerta e valutati secondo i criteri del presente disciplinare, nel rispetto dei requisiti minimi di legge e di servizio.

Il contratto collettivo nazionale di lavoro individuato dall'Ente concedente per il personale impiegato in via prevalente in ciascun lotto è il *CCNL per le lavoratrici e i lavoratori delle cooperative del settore socio-sanitario-assistenziale-educativo* e di inserimento lavorativo (**CCNL Cooperative Sociali**), codice **CNEL T151**, unitamente alla contrattazione territoriale applicabile, ai sensi dell'art. 11 del D.Lgs. 36/2023 e dell'Allegato I.01. La scelta è riferita alle attività integrate di cura, assistenza ed educazione dei bambini da tre a trentasei mesi previste dal servizio di nido, preservandone la qualificazione educativa e pedagogica nel sistema integrato 0-6 di cui al D.Lgs. 65/2017.

Gli operatori economici possono indicare un diverso CCNL del settore socio-sanitario, assistenziale ed educativo, stipulato dalle organizzazioni comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, il cui ambito sia coerente con le attività effettivamente svolte, purché garantisca tutele economiche e normative equivalenti a quelle del CCNL di riferimento. Prima dell'aggiudicazione il RUP verifica la dichiarazione di equivalenza ai sensi dell'art. 11, comma 4, e dell'Allegato I.01 del Codice. Il confronto riguarda le previsioni del contratto collettivo applicato e non può fondarsi su impegni individuali, unilaterali o revocabili dell'operatore. **Resta ferma la facoltà prevista dall'art. 11, comma 4, di impegnarsi ad applicare il CCNL di riferimento per tutta la durata del contratto.** Le medesime tutele sono garantite ai lavoratori in subappalto.

L'appalto è finanziato con fondi allocati sul bilancio dell'Ente Concedente.

L'importo a base di gara è al netto di Iva e/o di altre imposte e contributi di legge.

4.1. DURATA

La durata della concessione è di quattro anni e otto mesi, decorrenti dal 1° gennaio 2027 al 31 agosto 2031. Per il residuo anno educativo 2026/2027 il servizio segue il Piano educativo e il calendario già approvati; il riferimento annuo di 215 giorni decorre dall'anno educativo 2027/2028, con giorni effettivi stabiliti dal Piano educativo comunale annuale.

In casi eccezionali, qualora la procedura per il successivo affidamento, già tempestivamente avviata, subisca ritardi oggettivi e insuperabili e l'interruzione del servizio determini un grave danno all'interesse pubblico tutelato, **il Comune può disporre una proroga tecnica ai sensi dell'art. 120, comma 11, del Codice**, applicato in via analogica alle concessioni secondo l'orientamento espresso dal TAR Emilia-Romagna, Parma, 18 febbraio 2025, n. 66. La prosecuzione dura soltanto il tempo strettamente necessario al subentro del nuovo affidatario, **per un massimo di quattro mesi** dal 1° settembre 2031 e comunque non oltre il 31 dicembre 2031.

4.2. REVISIONE DEL CONTRATTO

Ai sensi dell'art. 192 del D.Lgs. 36/2023, al verificarsi di eventi sopravvenuti straordinari e imprevedibili, ivi compreso il mutamento della normativa o della regolazione di riferimento, purché non imputabili al concessionario, che incidano in modo significativo sull'equilibrio economico finanziario dell'operazione, il concessionario può chiedere la revisione del contratto nella misura strettamente necessaria a ricondurlo ai livelli di equilibrio e di traslazione del rischio pattuiti al momento della conclusione del contratto.

Le alterazioni dipendenti da eventi ricadenti nei rischi assegnati al concessionario restano a suo carico. Per le modificazioni tariffarie, legislative e regolamentari sopravvenute, purché straordinarie, imprevedibili e non imputabili al concessionario, la variazione significativa è convenzionalmente individuata in misura **superiore al 10% del valore stimato della concessione del singolo lotto**. L'eventuale revisione, in aumento o in diminuzione, è commisurata all'incidenza netta documentata sull'equilibrio del PEF e limitata al suo ripristino, nel rispetto dei presupposti e dei limiti dell'art. 192; la soglia non determina una rinegoziazione automatica né trasferisce al Comune il rischio ordinario di domanda.

L'istanza di revisione indica evento, nesso causale, durata, voci di costo e ricavo interessate, PEF aggiornato e misure di mitigazione. L'Ente concedente svolge l'istruttoria in contraddittorio e approva con atto motivato le eventuali modifiche ammesse. Non è prevista indicizzazione FOI automatica. In caso di mancato accordo trovano applicazione i rimedi dell'art. 192, comma 4.

Per l'indisponibilità totale o parziale di immobili e spazi non imputabile al concessionario si applica la disciplina specifica dell'art. 19 del capitolato, richiamata integralmente: accertamento dell'impedimento, continuità in condizioni di sicurezza e regolazione degli effetti netti documentati sui posti comunali e autonomi e sulla sostenibilità del servizio residuo. Per gli impedimenti imputabili al Comune restano i rimedi contrattuali e civilistici, senza applicare la soglia del 10% della diversa fattispecie sopra disciplinata. Il rischio ordinario delle mancate iscrizioni resta al concessionario.

Per i posti gestiti in autonomia la famiglia sostiene integralmente la tariffa stabilita dal gestore per la fascia oraria prescelta. Per i posti comunali il corrispettivo pieno risultante dall'offerta per la fascia oraria frequentata è coperto dalla quota familiare, determinata dal Comune in relazione all'ISEE, e dall'integrazione fatturata al Comune per la differenza. L'agevolazione riconosciuta alla famiglia non riduce il corrispettivo complessivo spettante al concessionario per il posto comunale. La variazione annuale della ripartizione dei posti non modifica i corrispettivi unitari contrattuali dei posti comunali. Si applicano gli artt. 17, 18 e 19 del capitolato.

Il rischio di mancato o ritardato pagamento delle quote familiari, sia per i posti comunali sia per quelli autonomi, è integralmente a carico del concessionario. L'integrazione comunale è calcolata detraendo la quota dovuta dalla famiglia, anche se non incassata: il Comune non garantisce gli insoluti né i costi del loro recupero. Restano dovute dal Comune le integrazioni di propria competenza e gli eventuali interventi sociali espressamente disposti con autonomo provvedimento, senza automatismi. Si applicano le procedure di rendicontazione, recupero e fatturazione degli artt. 17 e 18 del capitolato.

5. SOGGETTI AMMESSI IN FORMA SINGOLA E ASSOCIATA E CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE

Gli operatori economici, anche stabiliti in altri Stati membri, possono partecipare alla presente gara in forma singola o associata.

Ai soggetti costituiti in forma associata si applicano le disposizioni di cui agli artt. 67 e 68 del Codice. I consorzi di cui agli articoli 65, comma 2, lett. d) del Codice che intendono eseguire le prestazioni tramite le proprie consorziate sono tenuti ad indicare in sede di offerta per quali consorziati il consorzio concorre.

I consorzi di cui all'articolo 65 comma 2, lett. b) e c) del Codice sono tenuti ad indicare, in sede di offerta, per quali consorziati il consorzio concorre.

Quando la consorziata designata è, a sua volta, un consorzio di cui all'articolo 65, comma 2, lettere b) e c), è tenuto anch'esso a indicare, in sede di offerta, le consorziate per le quali concorre.

È fatto divieto di partecipare a più di un consorzio stabile.

Il concorrente che partecipa in una delle forme di seguito indicate è escluso nel caso in cui la stazione appaltante accerti la sussistenza di rilevanti indizi tali da far ritenere che le offerte degli operatori economici siano imputabili ad un unico centro decisionale a cagione di accordi intercorsi con altri operatori economici partecipanti alla stessa gara:

- partecipazione in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti o aggregazione di operatori economici aderenti al contratto di rete (nel prosieguo, aggregazione di retisti);
- partecipazione sia in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti sia in forma individuale;
- partecipazione sia in aggregazione di retisti sia in forma individuale. Tale esclusione non si applica alle retiste non partecipanti all'aggregazione, le quali possono presentare offerta, per la medesima gara, in forma singola o associata;
- partecipazione di un consorzio di cui all'articolo 65, comma 2, lett. b), c) e d) del Codice che ha designato un consorzio esecutore il quale, a sua volta, partecipa in una qualsiasi altra forma.

Nel caso venga accertato quanto sopra, si provvede ad informare gli operatori economici coinvolti i quali possono, **entro 5 giorni** dimostrare che la circostanza non ha influito sulla gara, né è idonea a incidere sulla capacità di rispettare gli obblighi contrattuali.

Le aggregazioni tra retisti di cui all'art. 65, comma 2 lett. g) del Codice, rispettano la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese in quanto compatibile. In particolare:

- a) **nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica (cd. rete - soggetto)**, l'aggregazione di retisti partecipa a mezzo dell'organo comune, che assumerà il ruolo di mandatario, qualora in possesso dei relativi requisiti. L'organo comune potrà indicare anche solo alcuni tra i retisti per la partecipazione alla gara ma dovrà obbligatoriamente far parte di questi;
- b) **nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza ma priva di soggettività giuridica (cd. rete-contratto)**, l'aggregazione di retisti partecipa a mezzo dell'organo comune, che assumerà il ruolo di mandatario, qualora in possesso dei requisiti previsti per la mandataria e qualora il contratto di rete rechi mandato allo stesso a presentare domanda di partecipazione o offerta per determinate tipologie di procedure di gara. L'organo comune potrà indicare anche solo alcuni tra i retisti per la partecipazione alla gara ma dovrà obbligatoriamente far parte di questi;
- c) **nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune privo di potere di rappresentanza ovvero sia sprovvista di organo comune, oppure se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione**, l'aggregazione di imprese di rete partecipa nella forma del raggruppamento costituito o costituendo, con applicazione integrale delle relative regole.

Per tutte le tipologie di rete, la partecipazione congiunta alle gare deve risultare individuata nel contratto di rete come uno degli scopi strategici inclusi nel programma comune, mentre la durata dello stesso dovrà essere commisurata ai tempi di realizzazione dell'appalto.

A un raggruppamento temporaneo può partecipare anche un consorzio di cui all'art. 65, comma 1, lett. b), c), d).

L'impresa in concordato preventivo, ai sensi dell'art. 186-bis, c. 6 del R.D. 16 marzo 1942, n. 267, può concorrere anche riunita in raggruppamento temporaneo di imprese e sempre che le altre imprese aderenti al raggruppamento temporaneo di imprese non siano assoggettate ad una procedura concorsuale.

6. REQUISITI DI ORDINE GENERALE E ALTRE CAUSE DI ESCLUSIONE

I concorrenti devono essere in possesso, a pena di esclusione, dei requisiti di ordine generale previsti dal Codice nonché degli ulteriori requisiti indicati nel presente paragrafo.

La stazione appaltante verifica il possesso dei requisiti di ordine generale accedendo al fascicolo virtuale dell'operatore economico (di seguito: FVOE), fatto salvo quanto previsto nel paragrafo 24.

Nella domanda di partecipazione gli operatori economici dichiarano di aver preso visione dell'informativa sul trattamento dei dati personali, anche tramite il FVOE. Il trattamento è

necessario per gli obblighi di legge e per i compiti di interesse pubblico connessi alla procedura, ai sensi dell'art. 6, paragrafo 1, lettere c) ed e), del Regolamento (UE) 2016/679, del D.Lgs. 196/2003 e della disciplina del fascicolo virtuale; non è fondato sul consenso del concorrente. Si applica il paragrafo 33.

Le circostanze di cui all'articolo 94 del Codice sono cause di esclusione automatica.

La sussistenza delle circostanze di cui all'articolo 95 del Codice è accertata **previo contraddittorio** con l'operatore economico.

In caso di partecipazione dei soggetti di cui all'articolo 65, comma 2, lettera e), f) g) e h) del Codice, i requisiti di cui al presente paragrafo sono posseduti da ciascun componente del raggruppamento/consorzio/GEIE anche da costituire, nonché dal GEIE medesimo, e da ciascun componente dell'aggregazione di rete che partecipa alla gara nonché dall'organo comune nel caso in cui questi abbia soggettività giuridica.

In caso di partecipazione di consorzi di cui all'articolo 65, comma 2, lettere b) e c) e d) del Codice, i requisiti di cui al presente paragrafo sono posseduti dal consorzio, dalle consorziate indicate quali esecutrici e dalle consorziate che prestano i requisiti.

Il concorrente dovrà dichiarare all'interno del DGUE tutte le notizie astrattamente idonee a porre in dubbio la propria integrità e affidabilità secondo quanto disposto dal Codice.

PERTANTO L'OPERATORE ECONOMICO DOVRÀ DICHIARARE NEL DGUE, PARTE III, SEZIONE C, TUTTE LE CONDANNE SUBITE DAI SOGGETTI DI CUI ALL'ART 94, COMMA 3 DEL CODICE, AL FINE DI CONSENTIRNE ALLA STAZIONE APPALTANTE LA VALUTAZIONE. Restano escluse dall'obbligo di dichiarazione le condanne per cui l'esclusione non va disposta ai sensi dell'art. 94, comma 7 del Codice.

Self cleaning

Un operatore economico che si trovi in una delle situazioni di cui agli articoli 94 e 95, ad eccezione delle irregolarità contributive e fiscali definitivamente e non definitivamente accertate, può fornire prova di aver adottato misure (c.d. self cleaning) sufficienti a dimostrare la sua affidabilità.

Se la causa di esclusione si è verificata prima della presentazione dell'offerta, l'operatore economico indica nel DGUE la causa ostativa e, alternativamente:

- descrive le misure adottate ai sensi dell'articolo 96, comma 6 del Codice;
- motiva l'impossibilità ad adottare dette misure e si impegna a provvedere successivamente.

L'adozione delle misure è comunicata alla stazione appaltante.

Se la causa di esclusione si è verificata successivamente alla presentazione dell'offerta, l'operatore economico adotta le misure di cui al comma 6 dell'articolo 96 del Codice dandone comunicazione alla stazione appaltante.

Sono considerate misure sufficienti il risarcimento o l'impegno a risarcire qualunque danno causato dal reato o dall'illecito, la dimostrazione di aver chiarito i fatti e le circostanze in modo globale collaborando attivamente con le autorità investigative e di aver adottato provvedimenti concreti, di carattere tecnico, organizzativo o relativi al personale idonei a prevenire ulteriori reati o illeciti.

Se le misure adottate sono ritenute sufficienti e tempestive, l'operatore economico non è escluso. Se dette misure sono ritenute insufficienti e intempestive, la stazione appaltante ne comunica le ragioni all'operatore economico.

Non può avvalersi del self-cleaning l'operatore economico escluso con sentenza definitiva dalla partecipazione alle procedure di affidamento o di concessione, nel corso del periodo di esclusione derivante da tale sentenza.

Nel caso in cui un raggruppamento/consorzio abbia estromesso o sostituito un partecipante/esecutrice/consorziata avente i requisiti di cui i consorzi si avvalgono, interessato da una clausola di esclusione di cui agli articoli 94 e 95 del Codice, si valutano le misure adottate ai sensi dell'articolo 97 del Codice al fine di decidere sull'esclusione.

Altre cause di esclusione

Sono esclusi gli operatori economici che abbiano affidato incarichi in violazione dell'articolo 53, comma 16-ter, del decreto legislativo del 2001 n. 165 a soggetti che hanno esercitato, in qualità di dipendenti, poteri autoritativi o negoziali presso l'amministrazione affidante negli ultimi tre anni.

Tale condizione è dichiarata nel DGUE Parte III sezione D punto 6.

La mancata accettazione delle clausole contenute nel protocollo di intesa con le organizzazioni sindacali costituisce **causa di esclusione** dalla gara, ai sensi dell'art. 1, comma 17 della l. 6 novembre 2012, n. 190.

Tale condizione è dichiarata nel Modello A.1.ter Dichiarazioni aggiuntive.

La mancata accettazione delle clausole contenute nel patto di integrità e il mancato rispetto dello stesso costituiscono **causa di esclusione dalla gara**, ai sensi dell'articolo 83 bis del decreto legislativo n. 159/2011 (*l'accettazione viene dichiarata mediante apposito modello allegato alla documentazione di gara*).

Sono esclusi dalla procedura di gara gli operatori economici che occupano **oltre cinquanta dipendenti** che, al momento della presentazione dell'offerta, non caricano nel FVOE (ove non sia già presente), **copia dell'ultimo rapporto periodico sulla situazione del personale maschile e femminile redatto ai sensi dell'articolo 46, decreto legislativo n. 198 del 2006**, unitamente all'attestazione di conformità a quello già trasmesso alle rappresentanze sindacali aziendali e ai consiglieri regionali di parità ovvero, in mancanza di tale precedente trasmissione, unitamente all'attestazione della sua contestuale trasmissione alle rappresentanze sindacali aziendali e alla consigliera e al consigliere regionale di parità.

Tale condizione è assolta anche allegando apposita relazione nello spazio previsto sulla piattaforma.

Sono esclusi dalla procedura di gara gli operatori economici che occupano un numero di **dipendenti pari o superiore a quindici e non superiore a cinquanta**, che nei dodici mesi precedenti al termine di presentazione dell'offerta, hanno omissso di produrre alla stazione appaltante di un precedente contratto d'appalto la **relazione di cui all'articolo 47, comma 3, del decreto-legge n. 77 del 2021 o di cui all'articolo 1, comma 2, dell'Allegato II.3 del Codice**. *Da dichiarare nel modello A1ter Dichiarazioni aggiuntive predisposto dalla stazione appaltante.*

Poiché la concessione prevede l'esecuzione di servizi rientranti, ancorché solo parzialmente, in una delle attività a maggior rischio di infiltrazione mafiosa di cui al comma 53, dell'articolo 1, lettera i-tes) della legge 6 novembre 2012, n. 190, sono esclusi gli operatori economici che non posseggano l'iscrizione nell'elenco dei fornitori, prestatori di servizi ed esecutori di lavori non soggetti a tentativo di infiltrazione mafiosa (**c.d. "white list antimafia"**) istituito presso la Prefettura della provincia in cui l'operatore economico ha la propria sede, oppure che non abbiano presentato domanda di iscrizione al predetto elenco. **Il requisito va riferito al soggetto che eseguirà effettivamente l'attività di refezione, sia esso il concorrente, un componente del raggruppamento o un eventuale subappaltatore o subfornitore.** L'iscrizione o l'idonea domanda verrà quindi verificata in capo a tale soggetto secondo la modalità di esecuzione dichiarata.

7. REQUISITI SPECIALI E MEZZI DI PROVA

I concorrenti devono possedere, a **pena di esclusione**, i requisiti previsti nei seguenti commi.

La stazione appaltante verifica il possesso dei requisiti di ordine speciale accedendo al fascicolo virtuale dell'operatore economico (FVOE), fatto salvo quanto previsto nel paragrafo 24.

L'operatore economico è tenuto ad inserire nel FVOE i dati e le informazioni richiesti per la comprova del requisito, qualora questi non siano già presenti nel fascicolo o non siano già in possesso della stazione appaltante e non possano essere acquisiti d'ufficio da quest'ultima.

7.1. REQUISITI DI IDONEITÀ PROFESSIONALE

- a. **Iscrizione** nel registro tenuto dalla Camera di Commercio Industria, Artigianato e Agricoltura oppure nel registro delle commissioni provinciali per l'artigianato per attività coerenti con quelle oggetto della presente procedura di gara (*da indicare nel DGUE Parte IV, sezione A "Iscrizione in un registro commerciale"*).

Il codice ATECO di riferimento è 88.91.00 – Attività di assistenza diurna per l'infanzia. Sono ammesse iscrizioni recanti codici ATECO diversi, purché l'attività effettivamente esercitata e risultante dall'iscrizione sia coerente con il

servizio oggetto della concessione; la sola diversità del codice non costituisce causa di esclusione.

Inoltre

- Se l'operatore è una cooperativa o un consorzio di cooperative, **è richiesta l'iscrizione**, ai sensi del D.M. 23.6.2004, come modificato da D.M. 06.03.2013, **all'Albo delle società cooperative** istituita presso il Ministero dello Sviluppo Economico o secondo le modalità vigenti nello Stato di residenza, nonché, se cooperativa sociale, o consorzio di cooperative sociali, l'iscrizione al RUNTS/Albi regionali, istituiti ai sensi del d.lgs. n. 117/2017 e dell'art. 9 della L. 381/1991, o possesso dei requisiti necessari per l'ammissione a tali Albi.

Per l'operatore economico di altro Stato membro, non residente in Italia: iscrizione in uno dei registri professionali o commerciali degli altri Stati membri di cui all'allegato II.11 del Codice;

Ai fini della comprova, l'iscrizione nel Registro è acquisita d'ufficio dalla stazione appaltante tramite il FVOE 2.0. Gli operatori stabiliti in altri Stati membri caricano nel fascicolo virtuale la dichiarazione, resa ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica del 28 dicembre 2000, n. 445, di iscrizione in uno dei registri professionali o commerciali di cui all'allegato II.11, nonché i dati e le informazioni utili alla comprova del requisito, se disponibili

7.2. REQUISITI DI CAPACITÀ ECONOMICA E FINANZIARIA

a) Fatturato globale medio annuo, maturato nei migliori tre esercizi disponibili degli ultimi cinque antecedenti all'anno di pubblicazione del bando, almeno pari al valore annuo del lotto:

- **Lotto 1 € 489.796,56 ;**
- **Lotto 2 € 551.211,75 ;**

Per entrambi i lotti il requisito è pari alla somma, € 1.041.008,31, IVA esclusa.

Il requisito, individuato ai sensi dell'art. 183 del Codice, misura la capacità di sostenere il ciclo di gestione annuale ed è contenuto a una sola annualità per favorire una partecipazione proporzionata alla durata e agli impegni del servizio. *(da indicare nel DGUE parte IV, lettera B).*

La comprova del requisito è fornita mediante uno o più dei seguenti documenti:

- per le società di capitali mediante i bilanci, o estratti di essi, approvati alla data di scadenza del termine per la presentazione delle offerte corredati della nota integrativa;
- per gli operatori economici costituiti in forma d'impresa individuale ovvero di società di persone mediante il Modello Unico o la Dichiarazione IVA;
- dichiarazione resa, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000, dal soggetto o organo preposto al controllo contabile della società ove presente (sia esso il Collegio sindacale, il revisore contabile o la società di revisione), attestante la misura (importo) del fatturato globale dichiarato in sede di partecipazione.

Per gli operatori attivi da meno di tre esercizi si considerano quelli disponibili e il requisito è rapportato al periodo di attività effettivamente svolto. Se per fondati motivi non può produrre i documenti richiesti, l'operatore può provare la capacità con altro documento ritenuto idoneo dalla stazione appaltante; non si presume automaticamente il possesso del requisito.

7.3. REQUISITI DI CAPACITÀ TECNICA E PROFESSIONALE

a) Esecuzione con buon esito, nei dieci anni anteriori alla pubblicazione del bando, di almeno un (1) servizio di gestione di nido per bambini 0-3 anni, per committente pubblico o privato, per almeno undici (11) mesi continuativi. Sono ammesse anche le parti già regolarmente eseguite di un contratto in corso. Per la partecipazione a

entrambi i lotti è utilizzabile la medesima esperienza; il requisito non raddoppia. I periodi e le prestazioni dichiarati devono essere effettivi e documentabili.

La comprova del requisito è fornita mediante uno o più dei seguenti documenti:

- certificati rilasciati dall'amministrazione/ente privato contraente, con l'indicazione dell'oggetto, dell'importo e del periodo di esecuzione;
- contratti stipulati con le amministrazioni pubbliche/enti privati, completi di copia delle fatture quietanzate ovvero dei documenti bancari attestanti il pagamento delle stesse;

I servizi devono essere comprovabili con documenti di data certa, anteriore al termine di presentazione dell'offerta.

7.4. INDICAZIONI SUI REQUISITI SPECIALI PER I RAGGRUPPAMENTI TEMPORANEI, CONSORZI ORDINARI, AGGREGAZIONI DI IMPRESE DI RETE, GEIE

I soggetti di cui all'art. 65 comma 2, lett. e), f), g) e h) del Codice devono possedere i requisiti di ordine speciale nei termini di seguito indicati.

Alle aggregazioni di retisti, ai consorzi ordinari ed ai GEIE si applica la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei.

Requisiti di idoneità professionale

a) **Il requisito relativo all'iscrizione nel Registro delle Imprese oppure nell'Albo delle Imprese artigiane** di cui al precedente punto 7.1 lett. a) deve essere posseduto:

- da ciascun componente del raggruppamento/consorzio/GEIE anche da costituire, nonché dal GEIE medesimo;
- da ciascun componente dell'aggregazione di rete nonché dall'organo comune nel caso in cui questi abbia soggettività giuridica.

Requisiti di capacità economico finanziaria

a) Il requisito relativo al fatturato globale di cui al punto 7.2 lett. a) deve essere soddisfatto dal raggruppamento temporaneo nel complesso.

Requisiti di capacità tecnico-professionale

a) **Il requisito dell'esperienza di cui al paragrafo 7.3, lettera a), è soddisfatto dal raggruppamento nel complesso, attraverso almeno un componente che abbia eseguito il servizio richiesto. Non si sommano frazioni di contratti di soggetti diversi per costruire artificialmente il periodo continuativo richiesto; restano ammesse le modalità di avvalimento consentite dalla legge.**

Nel caso in cui un raggruppamento abbia estromesso o sostituito un partecipante allo stesso poiché privo di un requisito di ordine speciale di cui all'articolo 100 del Codice, si valutano le misure adottate ai sensi dell'articolo 97 del Codice al fine di decidere sull'esclusione del raggruppamento.

7.5. INDICAZIONI SUI REQUISITI SPECIALI NEI CONSORZI DI COOPERATIVE, CONSORZI DI IMPRESE ARTIGIANE, CONSORZI STABILI

I soggetti di cui all'art. 65 comma 2, lett. b), c), e d) del Codice devono possedere i requisiti di ordine speciale nei termini di seguito indicati.

Requisiti di idoneità professionale

a) **Il requisito relativo all'iscrizione nel Registro delle Imprese oppure nell'Albo delle Imprese artigiane** di cui di cui al punto 7.1 lett. a) deve essere posseduto dal consorzio e dalle consorziate indicate come esecutrici

Requisiti di capacità economico finanziaria e capacità tecnico-professionale

I consorzi di cui all'art. 65 comma 2, lett. b) e c) del Codice utilizzano i requisiti propri e, nel novero di questi, fanno valere i mezzi d'opera, le attrezzature e l'organico medio nella disponibilità delle consorziate che li costituiscono.

Per i consorzi di cui all'art. 65 comma 2, lett. d) del Codice i requisiti di capacità tecnica e finanziaria sono computati cumulativamente in capo al consorzio ancorché posseduti dalle singole imprese consorziate.

Nel caso in cui un consorzio abbia estromesso o sostituito una consorziata poiché priva di un requisito di ordine speciale di cui all'articolo 100 del Codice, si valutano le misure adottate ai sensi dell'articolo 97 del Codice al fine di decidere sull'esclusione.

8. AVVALIMENTO

Ai sensi dell'art. 104 del Codice, l'operatore economico può avvalersi di dotazioni tecniche, risorse umane e strumentali messe a disposizione da uno o più operatori economici ausiliari per dimostrare il possesso dei **requisiti di ordine speciale** richiesti dal presente disciplinare e/o per migliorare la propria offerta.

Nel contratto di avvalimento le parti specificano le risorse strumentali e umane che l'impresa ausiliaria mette a disposizione del concorrente e indicano se l'avvalimento è finalizzato ad acquisire un requisito di ordine speciale di partecipazione o a migliorare l'offerta del concorrente, o se serve per entrambe le finalità.

Nel caso di avvalimento finalizzato a migliorare l'offerta, l'impresa ausiliata e l'impresa ausiliaria **non possono** partecipare alla stessa gara, pena l'esclusione di entrambi i soggetti, salvo che l'impresa ausiliaria non dimostri, facendo ricorso ad idoneo supporto documentale, che non sussistono collegamenti con l'impresa ausiliata tali da ricondurre entrambe le imprese ad uno stesso centro decisionale.

Il concorrente e l'ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto.

Non è consentito l'avvalimento per la dimostrazione dei requisiti generali e dell'iscrizione alla Camera di Commercio.

L'avvalimento non è ammesso per le iscrizioni e i requisiti soggettivi di idoneità professionale previsti al paragrafo 7.1. Per i requisiti economico-finanziari e tecnico-professionali si applicano le condizioni dell'art. 104 del Codice, in quanto compatibili con le prestazioni da eseguire e con la disciplina della concessione.

L'ausiliaria deve:

a) possedere i requisiti di ordine generale, nonché i requisiti di ordine speciale previsti dal disciplinare e oggetto di avvalimento e dichiararli presentando un proprio DGUE, da compilare nelle parti pertinenti;

b) impegnarsi (*vedi modello dichiarazione avvalimento allegato*), verso il concorrente che si avvale e verso la stazione appaltante, a mettere a disposizione, per tutta la durata dell'appalto, le risorse (riferite a requisiti di partecipazione e/o premiali) oggetto di avvalimento.

Il concorrente deve allegare il contratto di avvalimento, anche misto, che deve essere nativo digitale e firmato digitalmente dalle parti, nel quale sono specificati i requisiti economico-finanziari e tecnico organizzativi messi a disposizione e le correlate risorse strumentali e umane, e la dichiarazione dell'ausiliario.

Qualora per l'impresa ausiliaria sussistano motivi di esclusione o laddove esso non soddisfi i requisiti di ordine speciale, il concorrente sostituisce l'ausiliario **entro 5 giorni** decorrenti dal ricevimento della richiesta da parte della stazione appaltante. Contestualmente il concorrente produce i documenti richiesti per l'avvalimento.

Nel caso in cui l'impresa ausiliaria si sia resa responsabile di una falsa dichiarazione sul possesso dei requisiti, la stazione appaltante procede a segnalare all'Autorità il comportamento tenuto dall'impresa ausiliaria per consentire le valutazioni di cui all'articolo 96, comma 15 del Codice. L'operatore economico può indicare un'altra impresa ausiliaria nel termine **di dieci giorni, pena l'esclusione dalla gara**. La sostituzione può essere effettuata soltanto nel caso in cui non conduca

a una modifica sostanziale dell'offerta. Il mancato rispetto del termine assegnato per la sostituzione comporta l'esclusione del concorrente.

9. SUBAPPALTO

Il concorrente indica le prestazioni che intende subappaltare o concedere in cottimo. In caso di mancata indicazione il subappalto è vietato.

In ragione della peculiarità del servizio affidato in concessione e in ragione della natura fiduciaria del rapporto educativo **è in ogni caso vietato il subappalto delle prestazioni educative svolte dal personale educativo**. Sono subappaltabili, nei limiti del Codice, prestazioni accessorie quali pulizie, manutenzioni specialistiche, formazione, ristorazione, compreso l'approvvigionamento esterno dei pasti per il Lotto 2 previsto dall'art. 10 del capitolato.

Il ricorso a terzi, limitatamente alle categorie di attività di cui al periodo precedente può avvenire nel rispetto delle norme che disciplinano il subappalto, stabilite dagli artt. 119 e 188 del D. Lgs.36/2023, in quanto applicabili.

Ai sensi dell'art. 119 comma 2 del Codice "i contratti di subappalto sono stipulati, in misura non inferiore al 20 per cento delle prestazioni subappaltabili, con piccole e medie imprese". Gli operatori "per ragioni legate all'oggetto dell'appalto o alle caratteristiche delle prestazioni o al mercato di riferimento" possono indicare una diversa soglia all'interno dell'Allegato A.1ter Dichiarazioni aggiuntive.

L'aggiudicatario e il subappaltatore sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante dell'esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto di subappalto.

10. REQUISITI DI PARTECIPAZIONE E/O CONDIZIONI DI ESECUZIONE

L'aggiudicatario garantisce l'applicazione del CCNL Cooperative Sociali, codice CNEL T151, e della contrattazione territoriale applicabile, oppure di un diverso CCNL che assicuri tutele economiche e normative equivalenti, secondo il paragrafo 4, l'art. 11 e l'Allegato I.01 del Codice. *Il contratto applicato è indicato nella documentazione di offerta e nel modello A.1.ter.*

CLAUSOLA SOCIALE E CONTINUITÀ OCCUPAZIONALE

Ferma restando la necessaria armonizzazione con l'organizzazione dell'operatore economico subentrante e con le esigenze tecnico-organizzative e di manodopera previste nel nuovo contratto, **l'aggiudicatario del contratto di appalto è tenuto a garantire la stabilità occupazionale del personale impiegato nel contratto, assorbendo prioritariamente nel proprio organico il personale già operante alle dipendenze dell'aggiudicatario uscente**, garantendo le stesse tutele del CCNL indicato nel presente disciplinare.

L'elenco e i dati relativi al personale attualmente impiegato dal contraente uscente per l'esecuzione del contratto sono riportati *nell'Allegato F Elenco Personale* e contiene il numero degli addetti con indicazione dei lavoratori svantaggiati ai sensi della legge n. 381/91, qualifica, livelli anzianità, sede di lavoro, monte ore, etc

Il personale riassorbito tramite clausola sociale è escluso dalla base delle nuove assunzioni, secondo la disciplina applicabile; non sono imposte assunzioni ulteriori quando il servizio è coperto dal personale già disponibile e riassorbito.

Prima dell'avvio il gestore **consegna per ciascun lotto il programma del personale**, distinguendo personale già in organico, riassorbimenti e nuove assunzioni necessarie, con il calcolo delle due quote. Comunica tempestivamente le variazioni e documenta annualmente il rispetto degli impegni; in caso di entrambi i lotti presenta un quadro distinto che eviti doppi conteggi delle medesime posizioni. Restano gli obblighi dei paragrafi precedenti in materia di relazioni di genere e Legge 68/1999. Le violazioni sono sanzionate ai sensi dell'art. 21 del capitolato e dell'Allegato II.3.

Gli operatori economici che occupano **un numero pari o superiore a quindici dipendenti e non superiore a cinquanta**, non tenuti alla redazione del rapporto sulla situazione del personale, ai sensi dell'articolo 46 del decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, **sono tenuti, entro sei mesi dalla conclusione del contratto**, a consegnare una **relazione di genere** sulla situazione del personale maschile e femminile in ognuna delle professioni ed in relazione allo stato di assunzioni, della formazione, della promozione professionale, dei livelli, dei passaggi di categoria o di qualifica, di altri fenomeni di mobilità, dell'intervento della Cassa integrazione guadagni, dei licenziamenti, dei prepensionamenti e pensionamenti, della retribuzione effettivamente corrisposta. L'operatore economico è altresì tenuto a trasmettere la relazione alle rappresentanze sindacali aziendali e alla consigliera e al consigliere regionale di parità.

Gli operatori economici che occupano un numero di dipendenti pari o superiore a quindici sono tenuti, entro sei mesi dalla conclusione del contratto, a consegnare alla stazione appaltante la certificazione di cui all'art. 17 della Legge 68/1999 e una relazione che chiarisca l'avvenuto assolvimento degli obblighi previsti a carico delle imprese dalla legge 12 marzo 1999, n. 68, e illustri eventuali sanzioni e provvedimenti imposti a carico delle imprese nel triennio precedente la data di scadenza della presentazione delle offerte. L'operatore economico è altresì tenuto a trasmettere la relazione alle rappresentanze sindacali aziendali.

Il concorrente si impegna, a pena di esclusione, in caso di aggiudicazione del contratto, ad assicurare:

- una quota almeno pari al 30% per cento di occupazione giovanile;
- una quota almeno pari al 30% per cento di occupazione femminile.

Da dichiarare nel modello A.1.ter Dichiarazioni aggiuntive predisposto dalla stazione appaltante.

Per l'esecuzione il concessionario deve garantire personale qualificato, rapporti numerici e tempo di lavoro non frontale conformi al capitolato e alle norme regionali e zonali, disponibilità dei titoli autorizzativi necessari e rispetto degli obblighi di sicurezza e igiene. **Prima della stipulazione, per ciascun lotto aggiudicato**, presenta la polizza RCT/RCO con massimale non inferiore a **€ 3.000.000,00** per sinistro, conforme all'art. 13 del capitolato. **La polizza costituisce obbligo per la stipulazione e non requisito di ammissione alla gara.**

12. GARANZIA PROVVISORIA

L'offerta è corredata, a pena di esclusione e fatti salvi i casi sanabili, da garanzia provvisoria **pari all'1% del valore globale del lotto o della somma dei lotti per cui si partecipa**, comprensivo della proroga tecnica massima. È richiamata la disciplina dell'art. 106 del Codice. La riduzione all'1% è motivata dalla natura continuativa del servizio, svolto in strutture comunali già destinate a nido, dall'assenza di opere di costruzione quale oggetto principale e dall'esigenza di contenere l'onere di partecipazione, mantenendo separata la garanzia definitiva dell'esecuzione. Si applicano inoltre le riduzioni del comma 8, nei termini seguenti.

L'operatore economico può alternativamente:

- prestare tante distinte ed autonome garanzie provvisorie quanti sono i lotti cui si intende partecipare;
- prestare un'unica garanzia di importo pari alla somma degli importi stabiliti per i lotti cui intende partecipare. Nella garanzia sono indicati espressamente i singoli lotti per i quali la stessa viene prestata, nonché gli importi di dettaglio delle singole cauzioni riferite a ciascun lotto.

L'importo per ciascun lotto è pari a:

- Lotto 1 — Balducci: **€ 22.708,75** prima delle riduzioni spettanti al concorrente.
- Lotto 2 — Nencioni: **€ 25.556,18** prima delle riduzioni spettanti al concorrente.

La garanzia provvisoria copre la mancata aggiudicazione dopo la proposta di aggiudicazione e la mancata sottoscrizione del contratto, dopo l'aggiudicazione, imputabili ad ogni fatto riconducibile all'affidatario o all'adozione di informazione antimafia interdittiva emessa ai sensi degli articoli 84 e

91 del d. lgs. 6 settembre 2011, n. 159. Sono fatti riconducibili all'affidatario, tra l'altro, la mancata prova del possesso dei requisiti generali e speciali; la mancata produzione della documentazione richiesta e necessaria per la stipula del contratto.

La garanzia provvisoria è costituita, a scelta del concorrente sotto forma di **cauzione o di fideiussione**.

La garanzia provvisoria è costituita, a scelta del concorrente:

a. **Da fideiussione** rilasciata da imprese bancarie o assicurative che rispondano ai requisiti di solvibilità previsti dalle leggi che ne disciplinano le rispettive attività o da un intermediario iscritto nell'albo di cui all'articolo 106 del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385, che svolge in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie, che è sottoposto a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell'albo previsto dall'articolo 161 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58; e che abbia i requisiti minimi di solvibilità richiesti dalla vigente normativa bancaria assicurativa. La fideiussione dovrà riportare, quale causale, la dicitura **“Garanzia provvisoria «PROCEDURA APERTA SVOLTA CON MODALITA’ TELEMATICA PER L’AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DEL SERVIZIO EDUCATIVO DEI NIDI D’INFANZIA COMUNALI “E. BALDUCCI (COMPIOBBI) E “N.C. NENCIONI” (CALDINE) DEL COMUNE DI FIESOLE PER IL PERIODO DAL 01/01/2027 AL 31/08/2031. SUDDIVISIONE IN DUE LOTTI DISTINTI - CUI S01252310485202500004.» CIG (REPERIBILE SULLA PIATTAFORMA START)”**.

Gli operatori economici, prima di procedere alla sottoscrizione della garanzia, sono tenuti a verificare che il soggetto garante sia in possesso dell'autorizzazione al rilascio di garanzie, seguendo le indicazioni fornite nella Comunicazione congiunta della Banca D'Italia, dell'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni e dell'Autorità Nazionale Anticorruzione pubblicata il 18 luglio 2025 e consultabile al seguente link:

<https://www.anticorruzione.it/-/news.garanzie.finanziarie.18.07.2025>.

b. **da cauzione**, mediante accredito, esclusivamente con bonifico o con altri strumenti e canali di pagamento elettronici, presso la Tesoreria Città Metropolitana – UNICREDIT Spa – via Vecchietti n. 11 (Filiale Vecchietti B) – Codice IBAN: IT 81 K 02008 02837 000101176799, riportando in causale, la dicitura **“Garanzia provvisoria «PROCEDURA APERTA SVOLTA CON MODALITA’ TELEMATICA PER L’AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DEL SERVIZIO EDUCATIVO DEI NIDI D’INFANZIA COMUNALI “E. BALDUCCI (COMPIOBBI) E “N.C. NENCIONI” (CALDINE) DEL COMUNE DI FIESOLE PER IL PERIODO DAL 01/01/2027 AL 31/08/2031. SUDDIVISIONE IN DUE LOTTI DISTINTI - CUI S01252310485202500004» CIG (REPERIBILE SULLA PIATTAFORMA START)”**. Si precisa che il deposito è infruttifero;

Gli operatori economici, prima di procedere alla sottoscrizione della garanzia, sono tenuti a verificare che il soggetto garante sia in possesso dell'autorizzazione al rilascio di garanzie, seguendo le indicazioni fornite nella Comunicazione congiunta della Banca D'Italia, dell'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni e dell'Autorità Nazionale Anticorruzione pubblicata il 18 luglio 2025 e consultabile al seguente link: <https://www.anticorruzione.it/-/news.garanzie.finanziarie.18.07.2025>.

In caso di prestazione di **garanzia fideiussoria** la stessa deve essere emessa e firmata digitalmente da un soggetto in possesso dei poteri necessari per impegnare il garante.

L'operatore economico può, alternativamente:

- presentare una garanzia fideiussoria gestita in tutte le fasi mediante ricorso ad una piattaforma, operante con tecnologie basate su registri distribuiti o su registri elettronici, conforme alle caratteristiche stabilite dall'AgID;
- presentare una garanzia fideiussoria verificabile telematicamente presso l'emittente;

indicando nella domanda le modalità di verifica messe a disposizione dall'emittente medesimo.

La fideiussione deve in ogni caso, essere conforme allo schema tipo di cui all'art. 117, comma 12 del Codice e deve:

- 1) contenere espressa menzione dell'oggetto del contratto e del soggetto garantito (stazione appaltante);
- 2) essere intestata a tutti gli operatori economici del costituito/costituendo raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE, ovvero a tutte le imprese retiste che partecipano alla gara ovvero, in caso di consorzi di cui all'art. 65, comma 2 lett. b) e c) del Codice, al solo consorzio;
- 3) essere conforme allo schema tipo approvato dal D.M. 16 settembre 2022, n. 193;
- 4) avere validità **per 180 giorni** dal termine ultimo per la presentazione dell'offerta, in coerenza con la durata di validità dell'offerta;
- 5) prevedere espressamente:
 - a. la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale di cui all'art. 1944 del codice civile;
 - b. la rinuncia ad eccepire la decorrenza dei termini di cui all'art. 1957 del codice civile;
 - c. la loro operatività entro quindici giorni a semplice richiesta scritta della stazione appaltante;
- 6) essere corredata da una dichiarazione sostitutiva di atto notorio del fideiussore che attesti il potere di impegnare con la sottoscrizione la società fideiussore nei confronti della stazione appaltante;
- 7) essere corredata dall'impegno del garante a rinnovare la garanzia ai sensi dell'art. 106, comma 5, del Codice, su richiesta della stazione appaltante per ulteriori 180 giorni, nel caso in cui alla scadenza non sia ancora intervenuta l'aggiudicazione;

In caso di richiesta di estensione della durata e validità dell'offerta e della garanzia fideiussoria, il concorrente potrà produrre una nuova garanzia provvisoria del medesimo o di altro garante, in sostituzione della precedente, a condizione che abbia espressa decorrenza dalla data di presentazione dell'offerta.

L'importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo **è ridotto** secondo le misure e le modalità di cui all'art. 106, comma 8 del Codice nei termini di seguito indicati:

a) riduzione del **30%** in caso di possesso della certificazione di qualità conforme alle norme europee della serie UNI CEI ISO 9000. In caso di partecipazione in forma associata, la riduzione si ottiene:

– per i soggetti di cui all'articolo 65, comma 2, lettere e), f), g), h) del Codice solo se tutti soggetti che costituiscono il raggruppamento, consorzio ordinario o GEIE, o tutte le imprese retiste che partecipano alla gara siano in possesso della certificazione;

– per i consorzi di cui all'articolo 65, comma 2, lettere b), c), d) del Codice, se il Consorzio ha dichiarato in fase di offerta che intende eseguire con risorse proprie, solo se il Consorzio possiede la predetta certificazione; se il Consorzio ha indicato in fase di offerta che intende assegnare parte delle prestazioni a una o più consorziate individuate nell'offerta, solo se sia il Consorzio sia la consorziata designata posseggono la predetta certificazione, o in alternativa se il solo Consorzio possiede la predetta certificazione e l'ambito di certificazione del suo sistema gestionale include la verifica che l'erogazione della prestazione da parte della consorziata rispetti gli standard fissati dalla certificazione.

b) riduzione del **50%** in caso di partecipazione di micro, piccole e medie imprese e di raggruppamenti di operatori economici o consorzi ordinari costituiti esclusivamente da micro, piccole e medie imprese. Tale riduzione non è cumulabile con quella indicata alla lett. a).

c) Riduzione del **10%**, cumulabile con quella della lettera a) oppure b), per fideiussione emessa e firmata digitalmente, gestita mediante piattaforma basata su registri distribuiti nei termini dell'art. 106, comma 3, oppure verificabile telematicamente sul sito internet dell'emittente.

d) Ulteriore riduzione del **20%** per il possesso di almeno una certificazione UNI EN ISO 14001 o registrazione EMAS, tra quelle dell'Allegato II.13, valida e pertinente alle attività oggetto della concessione. Sono ammessi i mezzi equivalenti nei casi di legge. Il possesso di entrambe non raddoppia la riduzione. Le riduzioni sono applicate in successione all'importo risultante dalla precedente; la riduzione per PMI è alternativa a quella ISO 9000. In caso di partecipazione in forma associata:

- per i soggetti di cui all'articolo 65, comma 2, lettere e), f), g), h) del Codice se uno dei soggetti che costituiscono il raggruppamento, consorzio ordinario o GEIE, o una delle imprese retiste che partecipano alla gara sia in possesso della certificazione;
- per i consorzi di cui all'articolo 65, comma 2, lettere b), c), d) del Codice se il consorzio o una delle consorziate sia in possesso della certificazione.

Il concorrente che voglia usufruire delle riduzioni di cui all'art. 106 comma 8 del Codice deve dichiarare nella domanda di partecipazione di essere in possesso di certificazione del sistema di qualità conforme alle norme europee, in corso di validità alla data di scadenza del termine per la presentazione dell'offerta, con l'indicazione del soggetto certificatore, della serie e della scadenza. Il concorrente inserisce copia delle certificazioni possedute qualora non già presenti nel fascicolo virtuale.

Il concorrente che voglia usufruire della riduzione quale micro, piccola o media impresa deve dichiarare nel DGUE parte II di essere una microimpresa oppure una impresa piccola o media.

13. SOPRALLUOGO OBBLIGATORIO

Il sopralluogo è obbligatorio in ragione della specificità delle strutture educative. Il concorrente prende visione dei locali, degli spazi e della consistenza e dello stato apparente di conservazione degli arredi, delle attrezzature e delle dotazioni comunali disponibili, tenendone conto nella formulazione dell'offerta.

Il sopralluogo è effettuato fino a **quindici giorni prima della scadenza del termine di presentazione** delle offerte, previo appuntamento con i Servizi Educativi del Comune di Fiesole, dal legale rappresentante o da soggetto delegato per iscritto.

In caso di partecipazione a entrambi i lotti è possibile concordare sopralluogo congiunto, ferma restando l'attestazione separata per ciascun lotto.

L'attestazione di sopralluogo, rilasciata dal Comune, **è inserita nella documentazione amministrativa.**

Il Comune rende accessibili i beni e segnala indisponibilità, esclusioni e difetti conosciuti. Le informazioni rilevanti per l'offerta emerse dai sopralluoghi sono rese disponibili a tutti tramite i chiarimenti su START prima del termine delle offerte. La sola consultazione delle planimetrie e degli atti di gara non sostituisce il sopralluogo.

La presa visione non modifica le competenze manutentive né implica rinuncia alle tutele per vizi non conoscibili con l'ordinaria diligenza, impedimenti sopravvenuti non imputabili al gestore o inadempimenti dell'Ente. Restano fermi gli artt. 11 e 19 del capitolato. Prima dell'avvio, i beni e il loro stato sono rilevati analiticamente in contraddittorio nel verbale di consegna (art. 11bis).

14. PAGAMENTO DEL CONTRIBUTO A FAVORE DELL'ANAC

I concorrenti effettuano, il pagamento del contributo previsto dalla legge in favore dell'Autorità Nazionale Anticorruzione, come da delibera ANAC n. 524 del 22.12.2025 o successiva delibera

pubblicata al link <https://www.anticorruzione.it/-/gestione-contributi-gara> e allegano la ricevuta ai documenti di gara. **Il CIG di gara è reperibile all'interno della piattaforma nella sezione "LOTTI".**

Il contributo è dovuto per ciascun lotto per cui si presenta offerta, in relazione al valore globale comprensivo della proroga tecnica massima, secondo gli importi della tabella seguente:

Numero Lotto	Valore Lotto	Importo contributo ANAC
1	€ 2.270.874,95	€ 165,00
2	€ 2.555.618,10	€ 165,00

Il pagamento del contributo è condizione di ammissibilità dell'offerta.

Il pagamento è verificato **prima** della valutazione dell'offerta, anche in caso di inversione procedimentale. Qualora il pagamento non risulti dal sistema, la stazione appaltante può richiedere, mediante soccorso istruttorio, la regolarizzazione del pagamento.

In caso di mancata regolarizzazione nel termine assegnato, l'offerta è dichiarata inammissibile.

15. MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA E SOTTOSCRIZIONE DEI DOCUMENTI DI GARA

L'offerta e la documentazione relativa alla procedura devono essere presentate esclusivamente attraverso la PAD. Non sono considerate valide le offerte presentate attraverso modalità diverse da quelle previste nel presente disciplinare. L'offerta e ove richiesto, la documentazione, deve essere sottoscritta con firma digitale o altra firma elettronica qualificata o firma elettronica avanzata.

Le dichiarazioni sostitutive si redigono ai sensi degli articoli 19, 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000.

La documentazione presentata in copia viene prodotta ai sensi del decreto legislativo n. 82/05.

L'offerta deve pervenire entro e non oltre le ore 16:00 del giorno 16 Novembre 2026 a pena di irricevibilità. La PAD non accetta offerte presentate dopo la data e l'orario stabiliti come termine ultimo di presentazione dell'offerta.

Per l'individuazione di data e ora di arrivo dell'offerta fa fede l'orario registrato dalla PAD.

Le operazioni di inserimento sulla PAD di tutta la documentazione richiesta rimangono ad esclusivo rischio del concorrente. Si invitano pertanto i concorrenti ad avviare tali attività con congruo anticipo rispetto alla scadenza prevista onde evitare la non completa e quindi mancata trasmissione dell'offerta entro il termine previsto.

Qualora si verifichi un mancato funzionamento o un malfunzionamento della PAD si applica quanto previsto al paragrafo 2.1.

Ogni operatore economico per la presentazione dell'offerta ha a disposizione una capacità pari alla dimensione massima di **150 MB per singolo file**.

I documenti informatici trasmessi attraverso il sistema **dovranno essere preferibilmente nei seguenti formati**, atti a garantire più agevole lettura, trasmissione ed affidabile conservazione nel tempo:

-PDF/A RTF per i documenti di testo o tabellari;

-PDF/A JPG per le immagini.

La stazione appaltante non assume responsabilità della eventuale non leggibilità di documenti inseriti sul sistema in formati diversi da quelli suggeriti.

16. REGOLE PER LA PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA

L'offerta e la documentazione relativa alla procedura devono essere presentate esclusivamente attraverso la piattaforma START. Non sono considerate valide le offerte presentate attraverso modalità diverse da quelle previste nel presente disciplinare. L'offerta e ove richiesto la documentazione allegata deve essere sottoscritta con firma digitale o altra firma

elettronica qualificata o firma elettronica avanzata.

L'“OFFERTA” è composta da:

A – Documentazione amministrativa di cui ai successivi punti (e relativi sub-punti) **A.1), A.1.bis), A.1.ter), A.2), A.3.1), A.3.2), A.3.3), A.4.1), A.4.2), A.5), A.6, A.7), A.8), A.9), A.10), A.11)** firmata digitalmente, ove previsto, dal titolare o legale rappresentante o procuratore del soggetto concorrente;

B – Offerta tecnica comprendente i documenti B.1), B.2) B.3), e B.4) firmati digitalmente dai soggetti tenuti alla sottoscrizione secondo il presente disciplinare;

C – Offerta economica di cui al successivo punto **C.1)**, firmata digitalmente dal titolare o legale rappresentante o procuratore del soggetto concorrente.

L'operatore economico ha facoltà di inserire nella PAD offerte successive che sostituiscono la precedente, ovvero ritirare l'offerta presentata, nel periodo di tempo compreso tra la data e ora di inizio e la data e ora di chiusura della fase di presentazione delle offerte. La stazione appaltante considera esclusivamente l'ultima offerta presentata.

Si precisa inoltre che:

- l'offerta è vincolante per il concorrente;

- con la trasmissione dell'offerta, il concorrente accetta tutta la documentazione di gara, allegati e chiarimenti inclusi.

Al momento della ricezione delle offerte, ciascun concorrente riceve notifica della corretta ricezione della documentazione inviata. La PAD consente al concorrente di visualizzare l'avvenuta trasmissione della domanda.

Il concorrente che intenda partecipare in forma associata (per esempio raggruppamento temporaneo di imprese/Consorti, sia costituiti che costituendi) in sede di presentazione dell'offerta indica la forma di partecipazione e indica gli operatori economici riuniti o consorziati.

Tutta la documentazione da produrre deve essere in lingua italiana o, se redatta in lingua straniera, deve essere corredata da traduzione giurata in lingua italiana. In caso di contrasto tra testo in lingua straniera e testo in lingua italiana prevarrà la versione in lingua italiana, essendo a rischio del concorrente assicurare la fedeltà della traduzione.

In caso di mancanza, incompletezza o irregolarità della traduzione dei documenti indicati al punto A, si applica l'art. 101 del Codice.

L'offerta vincolerà il concorrente ai sensi dell'art. 17, comma 4 del Codice **per almeno 180 giorni** dalla scadenza del termine indicato per la presentazione dell'offerta.

Nel caso in cui alla data di scadenza della validità delle offerte le operazioni di gara siano ancora in corso, la stazione appaltante potrà richiedere agli offerenti, ai sensi dell'art. 17, comma 4 del Codice, di confermare la validità dell'offerta sino alla data che sarà indicata e di produrre un apposito documento attestante la validità della garanzia prestata in sede di gara fino alla medesima data. Il mancato riscontro alla richiesta della stazione appaltante sarà considerato come rinuncia del concorrente alla partecipazione alla gara.

Fino al giorno fissato per l'apertura delle offerte tecniche o economiche, l'operatore economico può effettuare, tramite la PAD, **la richiesta di rettifica** di un errore materiale contenuto rispettivamente nell'offerta tecnica o nell'offerta economica, di cui si sia avveduto dopo la scadenza del termine per la loro presentazione. A tal fine, richiede di potersi avvalere di tale facoltà.

A seguito della richiesta, sono comunicate all'operatore economico le modalità e i tempi con cui procedere all'indicazione degli elementi che consentono l'individuazione dell'errore materiale e la sua correzione. La rettifica è operata nel rispetto della segretezza dell'offerta e non può comportare la presentazione di una nuova offerta, né la sua modifica sostanziale.

Se la rettifica è ritenuta non accoglibile perché sostanziale, è valutata la possibilità di dichiarare l'offerta inammissibile.

17. SOCCORSO ISTRUTTORIO

Con la procedura di soccorso istruttorio di cui all'articolo 101 del Codice, possono essere sanate le carenze della documentazione trasmessa con la domanda di partecipazione ma non quelle della documentazione che compone l'offerta tecnica e l'offerta economica.

Con la medesima procedura può essere sanata ogni omissione, inesattezza o irregolarità della domanda di partecipazione e di ogni altro documento richiesto per la partecipazione alla procedura di gara, con esclusione della documentazione che compone l'offerta tecnica e l'offerta economica. Non sono sanabili le omissioni, le inesattezze e irregolarità che rendono assolutamente incerta l'identità del concorrente.

A titolo esemplificativo, si chiarisce che sono sanabili:

- il mancato o parziale pagamento del contributo ANAC anche laddove non effettuato entro la scadenza del termine di presentazione delle offerte;
- l'omessa o incompleta nonché irregolare presentazione delle dichiarazioni sul possesso dei requisiti di partecipazione e ogni altra mancanza, incompletezza o irregolarità della domanda;
- la mancata produzione del contratto di avvalimento anche premiale o misto, della dichiarazione di impegno dell'impresa ausiliaria, della garanzia provvisoria, del mandato collettivo speciale o dell'impegno a conferire mandato collettivo, solo se i citati documenti sono preesistenti e comprovabili con data certa anteriore al termine di presentazione dell'offerta risultante dall'apposizione della marca temporale o da ulteriori riferimenti temporali equivalenti ai sensi della vigente normativa;
- il non corretto ammontare della garanzia provvisoria;
- l'erronea indicazione del beneficiario della garanzia provvisoria che non comporti la costituzione di una nuova polizza;
- l'intestazione della garanzia provvisoria non a tutti i componenti del costituendo RTI;
- il difetto di sottoscrizione della domanda di partecipazione, delle dichiarazioni richieste e dell'offerta, a condizione che la mancanza della sottoscrizione non precluda la riconoscibilità della provenienza dell'offerta e non comporti un'incertezza assoluta sulla stessa.

Non sono sanabili:

- il mancato possesso dei prescritti requisiti di partecipazione
- le false dichiarazioni circa il possesso dei prescritti requisiti di partecipazione;
- la mancata indicazione nel contratto di avvalimento delle risorse messe a disposizione dell'ausiliario, in quanto causa di nullità del contratto di avvalimento;
- la sottoscrizione della garanzia provvisoria da parte di un soggetto non legittimato a rilasciare la garanzia o non autorizzato ad impegnare il garante.

Inoltre, si rappresenta che:

- **sono sanabili** l'omessa dichiarazione sull'assolvimento degli obblighi di cui alla legge 68/1999 e, per i concorrenti che occupano oltre cinquanta dipendenti, l'omessa presentazione di copia dell'ultimo rapporto periodico sulla situazione del personale maschile e femminile, redatto ai sensi dell'articolo 46 decreto legislativo n. 198 del 2006, e la trasmissione dello stesso alle rappresentanze sindacali e ai consiglieri regionali di parità, purché il rapporto sia stato redatto e trasmesso in data anteriore al termine per la presentazione delle offerte;
- non è sanabile mediante soccorso istruttorio l'omesso impegno ad assicurare, in caso di aggiudicazione del contratto, l'assunzione di una quota di occupazione giovanile e femminile di cui al presente Disciplinare.

Ai fini della sanatoria la stazione appaltante assegna al concorrente **un congruo termine - non inferiore a cinque giorni e non superiore a dieci giorni** – affinché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicando il contenuto e i soggetti che le devono rendere, nonché la sezione della PAD dove deve essere inserita la documentazione richiesta.

In caso di inutile decorso del termine, se la mancata allegazione, integrazione o regolarizzazione riguarda la domanda di partecipazione, il DGUE o ogni altro documento richiesto necessariamente ai fini della partecipazione alla gara, **la stazione appaltante procede all'esclusione** del concorrente dalla procedura.

Restano salvi i casi, che non riguardano un requisito necessario ai fini della partecipazione, come la mancata produzione del contratto di avvalimento premiale, che non comporta l'esclusione ma la mancata attribuzione del corrispondente punteggio premiale.

Ove il concorrente produca dichiarazioni o documenti non perfettamente coerenti con la richiesta, la stazione appaltante può chiedere ulteriori precisazioni o chiarimenti, limitate alla documentazione presentata in fase di soccorso istruttorio, fissando un termine perentorio a pena di esclusione.

La stazione appaltante può sempre chiedere chiarimenti sui contenuti dell'offerta tecnica e dell'offerta economica e su ogni loro allegato. L'operatore economico è tenuto a fornire risposta nel termine assegnato dalla stazione appaltante che non può essere inferiore a cinque giorni e superiore a dieci giorni. I chiarimenti resi dall'operatore economico non possono modificare il contenuto dell'offerta.

18. DOMANDA DI PARTECIPAZIONE E DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA

L'operatore economico utilizza la PAD per compilare o allegare la documentazione di cui ai successivi punti (e relativi sub-punti) **A.1), A.1.bis), A.1.ter), A.2), A.3.1), A.3.2), A.3.3) A.4.1), A.4.2), A.5), A.6, A.7), A.8), A.9), A.10), A.11)** firmata digitalmente, ove previsto, dal titolare o legale rappresentante o procuratore del soggetto concorrente:

A.1) “DOMANDA DI PARTECIPAZIONE ED EVENTUALE PROCURA”

La domanda di partecipazione, soggetta all'imposta di bollo ai sensi del DPR 642/1972, è generata dal sistema telematico, integrata con il Documento di gara unico europeo e con le informazioni aggiuntive ritenute necessarie ed è compilata online sulla piattaforma con le modalità indicate nel presente disciplinare. Contiene tutte le seguenti informazioni e dichiarazioni.

Il concorrente indica la forma con la quale l'impresa partecipa alla gara (impresa singola, consorzio, RTI, aggregazione di imprese di rete, GEIE).

In caso di partecipazione in RTI, consorzio ordinario, aggregazione di imprese di rete, GEIE, il concorrente fornisce i dati identificativi (ragione sociale, codice fiscale, sede) e il ruolo di ciascuna impresa (mandataria/mandante; capofila/consorziata).

Nel caso di consorzio di cooperative e imprese artigiane o di consorzio stabile di cui all'art. 65, comma 2 lett. b), c) e d) del Codice, il consorzio indica il consorziato per il quale concorre alla gara; qualora il consorzio non indichi per quale/i consorziato/i concorre, si intende che lo stesso partecipa in nome e per conto proprio.

In conformità alla vigente normativa in tema di utilizzo di **sistemi di intelligenza artificiale**, nel *modello A.1 ter dichiarazioni aggiuntive* il concorrente è tenuto a dichiarare:

- se nell'elaborazione dell'offerta tecnica si è avvalso dei sistemi di intelligenza artificiale, garantendo che l'uso di tali sistemi è avvenuto nel pieno rispetto del Regolamento UE 2024/1689, della legge n. 132 del 2025 e della vigente normativa sul trattamento e protezione dei dati (Regolamento UE 2016/679, decreto legislativo 196/2003);
- se, in caso di aggiudicazione dell'appalto, si avvarrà di sistemi di intelligenza artificiale ai fini dell'esecuzione della prestazione impegnandosi ad assicurare il rispetto delle medesime condizioni e garantendo l'osservanza del medesimo Regolamento UE 2024/1689, della legge n. 132 del 2025 e della normativa sul trattamento e protezione dei dati.

La domanda indica inoltre:

- i dati generali dell'operatore economico e le dichiarazioni necessarie per la partecipazione, non contenute nel Documento di Gara Unico Europeo (DGUE) di cui al punto A.2, quali:

- l'accettazione, senza condizione o riserva alcuna, di tutte le norme e disposizioni contenute nel bando di gara, nel presente disciplinare di gara, nel capitolato e nello schema di contratto;
- di essere a conoscenza degli obblighi di condotta previsti dal “Codice di comportamento” della stazione appaltante consultabile nella sezione Amministrazione Trasparente del sito istituzionale della stazione appaltante;
- di impegnarsi, in caso di aggiudicazione e con riferimento alle prestazioni oggetto del contratto, ad osservare e far osservare gli obblighi di condotta di cui al punto precedente ai propri dipendenti e collaboratori a qualsiasi titolo, nonché, in caso di ricorso al subappalto al subappaltatore e ai suoi dipendenti e collaboratori, per quanto compatibili con il ruolo e l'attività svolta.

- con l'invio della domanda di partecipazione si danno per conosciuti ed interamente accettati da parte dell'operatore economico gli obblighi previsti dall'art.102 del Codice.

La domanda di partecipazione è generata dal sistema telematico. A tal fine il concorrente, dopo essersi identificato sul sistema come precisato al paragrafo 2.3 del presente disciplinare, dovrà:

- **accedere** allo spazio dedicato alla gara sul sistema telematico;
- **scegliere** la funzione "Presenta offerta";
- **completare:**
 - il passo 1 "Definisci forma di partecipazione" ed eventualmente aggiornare le informazioni presenti nell'Indirizzario fornitori cliccando su "Modifica";
 - il passo 2 "Gestione della documentazione - amministrativa", da qui cliccare sul tasto "crea" per compilare il form "Domanda di partecipazione";
- **scaricare** sul proprio pc il documento "domanda di partecipazione - nome impresa" generato dal sistema;
- **firmare digitalmente** il documento "domanda di partecipazione - nome impresa" generato dal sistema. Il documento deve essere firmato digitalmente dal titolare o legale rappresentante o procuratore del soggetto concorrente che rende le dichiarazioni ivi contenute;
- **inserire** nel sistema il documento "domanda di partecipazione - nome impresa" firmato digitalmente nell'apposito spazio previsto.

Il documento deve essere firmato digitalmente dal titolare o legale rappresentante o procuratore del soggetto concorrente che rende le dichiarazioni ivi contenute. Nel caso di firma a cura del procuratore, nel solo caso in cui dalla visura camerale del concorrente risulti l'indicazione espressa dei poteri rappresentativi conferiti con la procura, è sufficiente indicare nella domanda gli estremi della procura. Altrimenti sarà necessario allegare in copia conforme la procura.

L'operatore economico deve indicare, nel Form on-line "Forma di partecipazione/Dati identificativi", i dati anagrafici e di residenza di tutti i **soggetti che ricoprono** le cariche di **cui al comma 3 dell'art. 94 del Codice** e indica la banca dati ufficiale o il pubblico registro da cui i medesimi possono essere ricavati in modo aggiornato alla data di presentazione dell'offerta **in particolare:**

- in caso di impresa individuale: titolare e direttore tecnico;
- in caso di società in nome collettivo: socio amministratore e direttore tecnico;
- in caso di società in accomandita semplice: soci accomandatari e direttore tecnico;
- in caso di altri tipo di società o consorzio: membri del consiglio di amministrazione cui sia stata conferita la legale rappresentanza, ivi compresi institori e procuratori generali,
- **membri degli organi con poteri di direzione o di vigilanza** o dei soggetti muniti di poteri di rappresentanza, **di direzione o di controllo**
- direttore tecnico, socio unico. Nel caso in cui il socio sia una persona giuridica l'esclusione va disposta se la sentenza o il decreto ovvero la misura interdittiva sono stati emessi nei confronti degli amministratori di quest'ultima.
- l'amministratore di fatto, ove presente

Nel caso in cui l'operatore economico partecipi alla gara come operatore riunito:

- la mandataria deve generare, per sé e per conto di ciascuno dei membri dell'operatore riunito, la corrispondente "domanda di partecipazione". La mandataria genera la corrispondente domanda di partecipazione recuperando le informazioni precedentemente inserite dal membro stesso nell'Indirizzario fornitori; di conseguenza ciascun membro dell'operatore riunito deve iscriversi all'Indirizzario fornitori. Si invita la mandataria a verificare la completezza e l'esattezza delle informazioni contenute nei pdf "domanda di partecipazione" di ciascun membro; eventuali modifiche e/o integrazioni alle informazioni contenute nella domanda di partecipazione possono essere effettuate solo dal membro stesso utilizzando la funzione "Modifica anagrafica" presente nella home page;
- per ogni membro dell'operatore riunito dovrà essere specificata, al passo 2 della procedura di presentazione dell'offerta, le prestazioni che saranno eseguite da ogni membro dell'operatore riunito ovvero le quote percentuali di esecuzione rispetto al totale delle prestazioni oggetto dell'appalto, per ogni singolo membro in caso di servizi indivisibili;
- ognuno dei membri dell'operatore riunito, dovrà firmare digitalmente la "domanda di partecipazione" generata dal sistema e ad esso riferito.

La suddetta documentazione prodotta da ciascuno dei membri dell'operatore riunito

deve essere inserita nell'apposito spazio predisposto sul sistema telematico da parte dell'operatore economico indicato quale mandatario e abilitato ad operare su START.

Nel caso di aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete si fa riferimento alla disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese, in quanto compatibile. In particolare:

- a. se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e con soggettività giuridica, ai sensi dell'art. 3, comma 4-quater, del d.l. 10 febbraio 2009, n. 5, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dal solo operatore economico che riveste la funzione di organo comune;
- b. se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica, ai sensi dell'art. 3, comma 4-quater, del d.l. 10 febbraio 2009, n. 5, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dall'impresa che riveste le funzioni di organo comune nonché da ognuna delle imprese aderenti al contratto di rete che partecipano alla gara;
- c. se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, oppure se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti per assumere la veste di mandataria, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dall'impresa aderente alla rete che riveste la qualifica di mandataria, ovvero, in caso di partecipazione nelle forme del raggruppamento da costituirsi, da ognuna delle imprese aderenti al contratto di rete che partecipa alla gara.

La domanda e le relative dichiarazioni sono firmate dal legale rappresentante del concorrente o da un suo procuratore munito della relativa procura. In tal caso, il concorrente allega alla domanda copia conforme all'originale della procura. Non è necessario allegare la procura se dalla visura camerale del concorrente risulti l'indicazione espressa dei poteri rappresentativi conferiti al procuratore. La suddetta documentazione prodotta da ciascuno dei membri dell'operatore riunito deve essere inserita nell'apposito spazio predisposto sul sistema telematico da parte dell'operatore economico indicato quale impresa mandataria e abilitato ad operare sul sistema START.

La domanda di partecipazione deve essere presentata nel rispetto di quanto stabilito dal Decreto del Presidente della Repubblica n. 642/72 in ordine all'assolvimento dell'imposta di bollo. Il pagamento della suddetta imposta del valore di € 16,00 viene effettuato secondo le modalità di seguito indicate. A comprova del pagamento, il concorrente allega la ricevuta di pagamento elettronico.

In alternativa, in caso di assoluta impossibilità ad effettuare il pagamento con il sistema PagoPA, il concorrente può acquistare la marca da bollo da euro 16,00 ed inserire il suo numero seriale all'interno della dichiarazione contenuta nell'istanza telematica e allegare, obbligatoriamente copia del contrassegno in formato.pdf. Il concorrente si assume ogni responsabilità in caso di utilizzo plurimo dei contrassegni.

CONSORZI ART. 65 COMMA 2, LETTERE b), c) e d)

Nel caso in cui l'operatore economico partecipante alla gara sia un consorzio di cui all'art. 65, comma 2, lettera b) c) o lettera d) del Codice deve:

- compilare i form on line per procedere alla generazione della corrispondente "domanda di partecipazione", specificando la tipologia di consorzio (consorzio lett. b), c) o consorzio lett. d), comma 2, art. 65 del Codice);
- firmare digitalmente la "domanda di partecipazione" generata dal sistema;
- inserirla nell'apposito spazio.

A.1.bis) ATTO DI COSTITUZIONE di RTI/CONSORZIO ORDINARIO DI CONCORRENTI/GEIE

Nel caso di partecipazione di raggruppamento temporaneo, consorzio ordinario di concorrenti o di G.E.I.E., **già costituiti**, deve essere prodotto ed inserito nell'apposito spazio, da parte dell'operatore economico indicato quale impresa mandataria ed abilitato ad operare sul sistema START:

- **ATTO DI COSTITUZIONE di RTI/CONSORZIO ORDINARIO DI CONCORRENTI/GEIE con indicazione del soggetto designato quale capofila, rilasciato dal notaio**, redatto nella forma minima della scrittura privata autenticata, con le prescrizioni di cui all'art. 68, commi 5 e 6 del Codice, in formato elettronico o mediante scansione del documento cartaceo.

- copia del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria per atto pubblico o scrittura privata autenticata;

Per i raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari o GEIE non ancora costituiti, dichiarazione resa da ciascun concorrente, attestante:

- a. a quale operatore economico, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;
- b. l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente con riguardo ai raggruppamenti temporanei o consorzi o GEIE ai sensi dell'articolo 68 del Codice conferendo mandato collettivo speciale con rappresentanza all'impresa qualificata come mandataria che stipulerà il contratto in nome e per conto delle mandanti/consorziate;
- c. le parti del servizio/fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati.

A.1.ter) DICHIARAZIONI AGGIUNTIVE

L'operatore dovrà inserire nel sistema START nell'apposito spazio il modello A.1.ter Dichiarazioni Aggiuntive che dovrà essere **firmato digitalmente** per espressa accettazione a cura del legale rappresentante di ciascuno dei soggetti:

- concorrente partecipante come impresa singola;
- nel caso di raggruppamenti temporanei, consorzi ordinari, GEIE, da ciascun operatore economico;
- nel caso di aggregazioni di imprese di rete da ognuna delle imprese retiste, se l'intera rete partecipa, ovvero dall'organo comune e dalle singole imprese retiste indicate;
- nel caso di consorzi cooperativi, di consorzi artigiani e di consorzi stabili, dal consorzio e dai consorziati per conto dei quali il consorzio concorre;
- in caso di avvalimento ai sensi dell'art. 104 del Codice dall'impresa ausiliaria;

A.2) DGUE (DOCUMENTO DI GARA UNICO EUROPEO)

Dato atto di quanto previsto dall'art. 91 del Codice in materia di documento di gara unico europeo (DGUE), gli operatori economici dovranno compilare il DGUE (autodichiarazione con cui l'operatore economico attesta le condizioni dettagliate nel presente paragrafo).

Per gli operatori economici partecipanti in forma singola o riunita, per le ausiliarie e le consorziate esecutrici, il sistema Start prevede la compilazione del DGUE tramite questionario on line con le modalità indicate per la domanda di partecipazione. In caso di partecipazione riunita la compilazione è da effettuarsi per tutti i soggetti da parte della mandataria.

Tale documento, firmato digitalmente a cura del legale rappresentante di ciascun soggetto, deve essere inserito nel sistema START nell'apposito spazio previsto per i seguenti soggetti:

- concorrente partecipante come impresa singola (**DGUE generato dalla piattaforma**);
- nel caso di raggruppamenti temporanei, consorzi ordinari, GEIE, per tutti gli operatori economici che partecipano alla procedura in forma congiunta (**DGUE generato dalla piattaforma**);
- nel caso di aggregazioni di imprese di rete per ognuna delle imprese retiste, se l'intera rete partecipa, ovvero per l'organo comune e dalle singole imprese retiste indicate (**DGUE generato dalla piattaforma**);
- nel caso di consorzi cooperativi, di consorzi artigiani e di consorzi stabili, per il consorzio e i consorziati per conto dei quali il consorzio concorre (**DGUE generato dalla piattaforma**);
- in caso di avvalimento ai sensi dell'art. 104 del Codice, per l'impresa ausiliaria (**DGUE generato dalla piattaforma**);

L'operatore dichiara di non trovarsi in una delle situazioni di cui agli articoli 94 e 95 del Codice.

Le dichiarazioni in ordine all'insussistenza delle cause automatiche di esclusione di cui all'articolo 94 commi 1 e 2 del Codice sono rese dall'operatore economico in relazione a tutti i soggetti indicati al comma 3.

Le dichiarazioni in ordine all'insussistenza delle cause non automatiche di esclusione di cui all'articolo 98, comma 4, lettere g) ed h) del Codice sono rese dall'operatore economico in relazione ai soggetti di cui al punto precedente.

Le dichiarazioni in ordine all'insussistenza delle altre cause di esclusione sono rese in relazione all'operatore economico.

Con riferimento alle cause di esclusione di cui all'articolo 95, il concorrente dichiara:

- le gravi infrazioni di cui all'articolo 95, comma 1 lettera a) commesse nei tre anni antecedenti la data di pubblicazione del bando di gara;
- gli atti con cui il pubblico ministero esercita l'azione penale ai sensi dell'articolo 407-bis, comma 1 del Codice di procedura penale (formulazione dell'imputazione o richiesta di rinvio a giudizio) e i provvedimenti cautelari personali o reali del giudice penale, se antecedenti all'esercizio dell'azione penale, adottati in relazione alla contestata commissione dei reati di cui all'articolo 94, comma 1 del Codice e alla contestata o accertata commissione dei reati di cui all'articolo 98, comma 4, lettera h) del Codice, emessi nei tre anni antecedenti la data di pubblicazione del bando di gara;
- i provvedimenti sanzionatori esecutivi irrogati dall'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato o da altra autorità di settore, adottati nei tre anni antecedenti la data di pubblicazione del bando di gara;
- tutti gli altri comportamenti di cui all'articolo 98, commessi nei tre anni antecedenti la data di pubblicazione del bando di gara.

La dichiarazione di cui sopra deve essere resa anche nel caso di impugnazione in giudizio dei relativi provvedimenti, fatta eccezione per la fattispecie di cui all' articolo 98, comma 3, lett. e), per la quale va resa soltanto in caso di accertamento definitivo della violazione.

L'operatore economico dichiara la sussistenza delle cause di esclusione che si sono verificate prima della presentazione dell'offerta e indica le misure di self-cleaning adottate, oppure dimostra l'impossibilità di adottare tali misure prima della presentazione dell'offerta.

L'operatore economico adotta le misure di self cleaning che è stato impossibilitato ad adottare prima della presentazione dell'offerta e quelle relative a cause di esclusione che si sono verificate dopo tale momento.

Se l'operatore economico omette di comunicare alla stazione appaltante la sussistenza dei fatti e dei provvedimenti che possono costituire una causa di esclusione ai sensi degli articoli 94 e 95 del Codice e detti fatti o provvedimenti non risultino nel FVOE, il triennio inizia a decorrere dalla data in cui la stazione appaltante ha acquisito gli stessi, anziché dalla commissione del fatto o dall'adozione del provvedimento.

L'operatore dichiara altresì di soddisfare i criteri di selezione definiti a norma dell'articolo 100 del Codice.

Sono da compilare, a titolo **esemplificativo e non esaustivo**:

Parte II – Informazioni sull'operatore economico

Sezione A

In caso di partecipazione in raggruppamento ovvero consorzio, GEIE, rete di impresa di cui all' art. 65, comma 2, lett. e), f), g) ed h) del Codice si richiede la compilazione della parte *“l'operatore economico partecipa insieme ad altri”* specificando negli appositi campi il ruolo dell'operatore economico nel raggruppamento, gli altri operatori economici che partecipano alla procedura di appalto e/o la denominazione degli operatori economici facenti parte di un consorzio di cui all'art. 65, comma 2, lett. b), c) e d), che eseguono le prestazioni oggetto del contratto.

Sezione B

Il concorrente in corrispondenza della sezione “informazioni sull'operatore economico” inserisce tramite il tasto “aggiungi” ciascuno dei soggetti indicati nell'art. 94, c. 3 del Codice, (per le imprese individuali: titolare e direttore tecnico; per le società in nome collettivo: socio e direttore tecnico; per le società in accomandita semplice: socio accomandatario e direttore tecnico; per le altre società: membri del Consiglio di Amministrazione cui sia stata conferita la legale rappresentanza, ivi compresi institori e procuratori generali, membri degli organi con poteri di direzione o di vigilanza, soggetti muniti di poteri di rappresentanza, di direzione o controllo, direttore tecnico, socio unico e suoi amministratori, l'amministratore di fatto ove presente).

Il concorrente rende tutte le informazioni richieste mediante la compilazione delle parti pertinenti.

In caso di ricorso all'avvalimento si richiede la compilazione della **sezione C**.

In caso di ricorso al subappalto si richiede la compilazione della **sezione D**.

Parte III – Motivi di esclusione

Il concorrente dichiara di non trovarsi nelle condizioni previste dal Codice.

Si precisa che le dichiarazioni rese dal sottoscrittore del DGUE nella Parte III sezione A dovranno essere riferite a ciascuno dei soggetti indicati nell'art. 94 c. 3 del Codice.

Per ciascun motivo di esclusione della lettera A, in caso di risposta affermativa, il concorrente deve

integrare le informazioni richieste attraverso il pulsante “aggiungi”. Per ciascun motivo di esclusione lettera B, C, D in caso di risposta affermativa devono essere compilati i campi con le informazioni aggiuntive richieste.

Parte IV – Criteri di selezione

Il concorrente dichiara di possedere tutti i requisiti richiesti dai criteri di selezione barrando e compilando quanto segue:

- a) la sezione A per dichiarare il possesso del requisito relativo all'idoneità professionale (CCIAA e ALBO);
- b) la sezione B per dichiarare il possesso del requisito relativo alla capacità economico-finanziaria;
- c) la sezione C per dichiarare il possesso del requisito relativo alla capacità professionale e tecnica;
- d) la sezione D per dichiarare il possesso del requisito relativo ai sistemi di garanzia della qualità e norme di gestione ambientale.

Parte VI – Dichiarazioni finali

A.3) DOCUMENTAZIONE IN CASO DI AVVALIMENTO

L'operatore economico partecipante alla gara, nel caso in cui si affidi alla capacità di altri soggetti ai fini del raggiungimento dei requisiti previsti nel disciplinare di gara, deve indicare nel proprio DGUE:

- la denominazione degli operatori economici di cui intende avvalersi (impresa ausiliaria);
- i requisiti oggetto di avvalimento;
- la tipologia di avvalimento, precisando se si tratta di avvalimento per soddisfare i criteri di selezione o avvalimento migliorativo dell'offerta (avvalimento premiale);

ed allegare i documenti di cui ai punti A.3.1, A.3.2 e A.3.3.

A.3.1) Il DGUE dell'impresa ausiliaria generato dalla piattaforma START.

A.3.2) Il documento “DICHIARAZIONE DELL'IMPRESA AUSILIARIA”, resa con l'**apposito modello** reperibile sul sistema nella documentazione di gara, con cui quest'ultima si obbliga verso il concorrente e verso la stazione appaltante - a mettere a disposizione per tutta la durata del contratto le risorse oggetto del contratto di avvalimento.

Nel modello deve indicare altresì ciascuno dei soggetti indicati nell'art. 94, c. 3 del Codice, (per le imprese individuali: titolare e direttore tecnico; per le società in nome collettivo: socio e direttore tecnico; per le società in accomandita semplice: socio accomandatario e direttore tecnico; per le altre società: membri del Consiglio di Amministrazione cui sia stata conferita la legale rappresentanza, ivi compresi institori e procuratori generali, membri degli organi con poteri di direzione o di vigilanza, soggetti muniti di poteri di rappresentanza, di direzione o controllo, direttore tecnico, socio unico e suoi amministratori, l'amministratore di fatto ove presente).

Il modello contenente le dichiarazioni dell'impresa ausiliaria deve essere sottoscritto con firma digitale dal dichiarante munito del potere di rappresentanza e inserito sul sistema nello spazio relativo alla dichiarazione dell'impresa ausiliaria.

A.3.3) Il CONTRATTO DI AVVALIMENTO di cui all'art. 104, comma 1 del Codice, in virtù del quale l'impresa ausiliaria si obbliga nei confronti del concorrente a fornire i requisiti di partecipazione o migliorativi dell'offerta tecnica e a mettere a disposizione le risorse necessarie, per tutta la durata dell'appalto.

Il contratto deve riportare:

- a pena di nullità, la specificazione dei requisiti forniti e delle risorse messe a disposizione dall'impresa ausiliaria;
- la durata per l'intero svolgimento dell'appalto;
- ogni altro elemento utile ai fini dell'avvalimento.

Il contratto di avvalimento andrà presentato:

- in formato elettronico firmato digitalmente dai contraenti;

oppure

- in formato elettronico tramite scansione della copia autentica rilasciata dal notaio dell'originale cartaceo.

A.4) NEL CASO DI CONSORZIO di cui alle lett. b), c) e d) del comma 2 dell'art. 65 del Codice, che non esegua direttamente le prestazioni oggetto dell'appalto, questi deve indicare nel proprio DGUE la denominazione della consorziata esecutrice.

In tal caso il Consorzio deve allegare i documenti di cui ai punti A.4.1) e A.4.2).

A.4.1) Il **DGUE**, compilato e firmato digitalmente dal titolare o legale rappresentante delle consorziate esecutrici e da ciascuna consorziata che presta i requisiti per le quali il medesimo Consorzio concorre, dell'impresa ausiliaria **generato dalla piattaforma START**.

A.4.2) La **“DICHIARAZIONE DELL'IMPRESA CONSORZIATA PER LA QUALE IL CONSORZIO CONCORRE”**, utilizzando il **modello** disponibile nella documentazione di gara, contenente i dati generali della consorziata e le ulteriori dichiarazioni che non sono contenute nel Documento di Gara Unico Europeo (DGUE). Nel modello deve indicare altresì ciascuno dei soggetti indicati nell'art. 94, c. 3 del Codice, (per le imprese individuali: titolare e direttore tecnico; per le società in nome collettivo: socio e direttore tecnico; per le società in accomandita semplice: socio accomandatario e direttore tecnico; per le altre società: membri del Consiglio di Amministrazione cui sia stata conferita la legale rappresentanza, ivi compresi institori e procuratori generali, membri degli organi con poteri di direzione o di vigilanza, soggetti muniti di poteri di rappresentanza, di direzione o controllo, direttore tecnico, socio unico e suoi amministratori, l'amministratore di fatto ove presente).

Tale modello dovrà, analogamente a quanto previsto per il DGUE, essere compilato e firmato digitalmente dal relativo titolare o legale rappresentante o procuratore.

A.5) DICHIARAZIONI DA RENDERE A CURA DEGLI OPERATORI ECONOMICI AMMESSI AL CONCORDATO PREVENTIVO CON CONTINUITÀ AZIENDALE DI CUI ALL'ARTICOLO 372 del DECRETO LEGISLATIVO 12 GENNAIO 2019, n. 14

Dopo il deposito della domanda di cui all'art. 40 del D.Lgs. 14/2019 la partecipazione è autorizzata dal tribunale e, dopo il decreto di apertura, dal giudice delegato, acquisito il parere del commissario giudiziale ove già nominato, nei termini dell'art. 95, commi 3 e 4, del medesimo decreto.

Il concorrente dichiara nel DGUE lo stato della procedura, gli estremi dei provvedimenti e dell'autorizzazione e allega i documenti pertinenti. Restano le specifiche condizioni dell'art. 94, comma 5, lettera d), del Codice e dell'art. 95 del D.Lgs. 14/2019.

La partecipazione in raggruppamento è ammessa alle condizioni dell'art. 95, comma 5, del D.Lgs. 14/2019, purché le altre imprese aderenti non siano assoggettate a una procedura concorsuale; la qualità di mandatario non determina da sola l'esclusione.

Per le procedure concorsuali ancora soggette al R.D. 267/1942 in forza dell'art. 390 del D.Lgs. 14/2019 sono prodotti i provvedimenti e le attestazioni richiesti dalla disciplina transitoria effettivamente applicabile, indicandone il presupposto nel DGUE.

Nei casi dell'art. 95, comma 4, del D.Lgs. 14/2019, il concorrente allega la relazione del professionista indipendente avente i requisiti dell'art. 2, comma 1, lettera o), che attesta la conformità al piano, ove predisposto, e la ragionevole capacità di adempimento del contratto.

L'inserimento di tutta la documentazione prodotta dall'impresa mandante, nonché la materiale compilazione del form on line ad essa riferito, avviene a cura del soggetto indicato come mandatario.

A.6) La GARANZIA provvisoria pari al 1% dell'importo a base di gara, cumulato o corrispondente per ogni singolo lotto a cui si intende partecipare, ai sensi dell'art. 106 del Codice.

A.7) il DOCUMENTO attestante l'avvenuto pagamento a favore dell'ANAC (Autorità Nazionale Anticorruzione) del contributo pari all'importo corrispondente per ogni singolo lotto a cui si intende partecipare.

Il pagamento deve essere effettuato, sulla base di quanto disposto dalla deliberazione ANAC n. 524 del 22.12.2025, con le modalità descritte sul sito <http://www.anticorruzione.it/>, seguendo le istruzioni disponibili sul portale.

A riprova dell'avvenuto pagamento, il partecipante deve allegare nella documentazione Amministrativa, nell'apposito spazio sulla piattaforma START, la ricevuta del versamento. La causale del versamento deve riportare esclusivamente:

- il codice fiscale del partecipante;
- **il CIG che identifica la procedura alla quale si intende partecipare.**

A.8) IMPOSTA DI BOLLO

Il pagamento dell'imposta di bollo sulla domanda di partecipazione del valore di **Euro 16,00** dovrà avvenire mediante l'utilizzo del sistema pagoPA.

L'operatore economico deve accedere tramite il seguente link <https://cittametropolitanafirenze.055055.it/imposta-di-bollo-su-istanze-di-partecipazione-alla-gara-ufficio-gare-e-contratti> e compilare la maschera con le informazioni richieste (rag. sociale, cod. fiscale/P.I., CIG della gara, importo di € 16.00 con il punto a separare i decimali, indirizzo e-mail). Nella schermata successiva l'operatore potrà decidere di pagare direttamente on line tramite carta di credito, bonifico bancario o altre modalità oppure in alternativa stampare l'avviso ed effettuare il pagamento usufruendo della lista dei canali utilizzabili indicati all'indirizzo www.pagopa.gov.it. La ricevuta di pagamento dovrà essere allegata nell'apposito spazio "imposta di bollo" predisposto per la presente procedura sulla piattaforma START."

A.9) PATTO DI INTEGRITA' stipulato con la Città Metropolitana di Firenze attestante l'impegno reciproco nel rispetto delle misure adottate per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella Pubblica Amministrazione.

Tale documento disponibile in documentazione di gara deve essere compilato nelle parti a cura dei seguenti soggetti:

- concorrente partecipante come impresa singola;
 - nel caso di raggruppamenti temporanei, consorzi ordinari, GEIE, da tutti gli operatori economici che partecipano alla procedura in forma congiunta;
 - nel caso di aggregazioni di imprese di rete da ognuna delle imprese retiste, se l'intera rete partecipa, ovvero dall'organo comune e dalle singole imprese retiste indicate;
 - nel caso di consorzi cooperativi, di consorzi artigiani e di consorzi stabili, dal consorzio e dai consorziati per conto dei quali il consorzio concorre;
 - in caso di avvalimento ai sensi dell'art. 104 del Codice dall'impresa ausiliaria;
- e **firmato digitalmente** per espressa accettazione a cura del legale rappresentante di ciascun soggetto ed infine inserito **a pena di esclusione** nel sistema START nell'apposito spazio "patto di integrità".

A.10) COPIA DELL'ULTIMO RAPPORTO SULLA SITUAZIONE DEL PERSONALE, redatto ai sensi dell'articolo 46 del decreto legislativo n. 198/ 2006, con attestazione della sua conformità a quello trasmesso alle rappresentanze sindacali aziendali e ai consiglieri regionali di parità, ovvero, in caso d'inosservanza dei termini previsti dall'articolo 46, comma 1 del decreto legislativo n. 198/ 2006, con attestazione della sua contestuale trasmissione alle rappresentanze sindacali aziendali e alla consigliera e al consigliere regionale di parità (ai sensi dell'articolo 47, comma 2 del decreto legge 77/2021). **Tale dichiarazione deve essere firmata digitalmente - a cura dei medesimi soggetti firmatari della domanda di partecipazione come sopra indicato - ed infine inserita, a pena di esclusione, nel sistema START nell'apposito spazio previsto da:**

- concorrente partecipante come impresa singola **CON PIÙ DI 50 DIPENDENTI**;
- nel caso di raggruppamenti temporanei, consorzi ordinari, GEIE, da tutti gli operatori economici che partecipano alla procedura **CON PIÙ DI 50 DIPENDENTI**;
- nel caso di aggregazioni di imprese di rete da ognuna delle imprese retiste, se l'intera rete partecipa, ovvero dall'organo comune e dalle singole imprese retiste indicate **CON PIÙ DI 50 DIPENDENTI**;
- nel caso di consorzi stabili, dal consorzio e dai consorziati per conto dei quali il consorzio concorre **CON PIÙ DI 50 DIPENDENTI**.

A.11) ATTESTAZIONE SOPRALLUGO;

DICHIARAZIONI INTEGRATIVE E DOCUMENTAZIONE A CORREDO (da allegare al Modello A.1.ter Dichiarazioni aggiuntive)

Per gli operatori economici non residenti e privi di stabile organizzazione in Italia il concorrente si impegna ad uniformarsi, in caso di aggiudicazione, alla disciplina di cui agli articoli 17, comma 2, e

53, comma 3 del DPR 633/1972 e a comunicare alla stazione appaltante la nomina del proprio rappresentante fiscale, nelle forme di legge.

18.1. DOCUMENTAZIONE ULTERIORE PER I SOGGETTI ASSOCIATI

Il concorrente allega:

Per le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica:

- copia del contratto di rete, con indicazione dell'organo comune che agisce in rappresentanza della rete;
- dichiarazione, sottoscritta dal legale rappresentante dell'organo comune, che indichi per quali imprese la rete concorre;
- dichiarazione che indichi le parti del servizio o della fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

Per le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica:

- copia del contratto di rete,
- copia del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla impresa mandataria;
- dichiarazione che indichi le parti del servizio o della fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

Per le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, ovvero, se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti, partecipa nelle forme del RTI costituito o costituendo:

in caso di RTI costituito:

- copia del contratto di rete;
- copia del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria, recante l'indicazione del soggetto designato quale mandatario;
- dichiarazione che indichi le parti del servizio o della fornitura, ovvero della percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete;

in caso di RTI costituendo:

- copia del contratto di rete, con allegate le dichiarazioni, rese da ciascun concorrente aderente al contratto di rete, attestanti:
 - a) quale concorrente, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;
 - b) l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente in materia di raggruppamenti temporanei;
 - c) le parti del servizio o della fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

Per i consorzi di cui all'art. 65, comma 2, lett. b), c) e d) del Codice:

b) b.1 di avere inserito nel FVOE la relazione che illustra le misure di self cleaning adottate in relazione alle cause di esclusione verificate prima della presentazione della presente domanda e di aver indicato nel DGUE, il riferimento al documento caricato nel FVOE;

(o, in alternativa)

b.2 di essere stato impossibilitato ad adottare misure di self cleaning per i seguenti motivi [indicare le motivazioni] e si impegna ad adottare misure idonee e a comunicare le stesse tempestivamente e comunque prima dell'aggiudicazione;

c) [Eventuale, in caso di sottoposizione a concordato preventivo con continuità aziendale]:

- ☐ che il provvedimento di ammissione al concordato è stato emesso il da
- ☐ che il provvedimento di autorizzazione a partecipare alle gare è stato emesso il da

d) [Eventuale, in caso di sottoposizione a sequestro o confisca ai sensi dell'articolo 240-bis del codice penale o degli articoli 20 e 24 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, e affidamento a custode o amministratore giudiziario o finanziario. La dichiarazione è resa per gli effetti dell'articolo 96, comma 13, del codice]:

- ☐ che è stato emesso il provvedimento (indicare il tipo di provvedimento: sottoposizione a sequestro o confisca ai sensi dell'articolo 240-bis del codice penale o degli articoli 20 e 24 del decreto

legislativo 6 settembre 2011, n. 159, e affidamento a custode o amministratore giudiziario o finanziario) in data ... da parte di;

e) di non partecipare a più di un consorzio stabile;

f) di non partecipare alla medesima gara contemporaneamente in forme diverse (singola/associata, in più forme associate, in forma singola e quale consorziato esecutore di un consorzio) e come impresa ausiliaria di altro concorrente che sia ricorso all'avvalimento per migliorare la propria offerta;

(o, in alternativa)

g) di partecipare in più di una forma, ... [indicare quali] e inserisce nel FVOE idonea documentazione atta a dimostrare che la circostanza non ha influito sulla gara, né è idonea a incidere sulla capacità di rispettare gli obblighi contrattuali;

(o, in alternativa)

h) di avere prestatato risorse, in qualità di impresa ausiliaria, al concorrente [indicare il nominativo], che se ne è avvalso ai fini del miglioramento dell'offerta, e inserisce nel FVOE idonea documentazione atta a dimostrare che non sussistono collegamenti tali da ricondurre entrambe le imprese allo stesso centro decisionale;

i) di avere preso visione dell'informativa sui dati personali e degli adempimenti necessari alla verifica dei requisiti tramite FVOE; il trattamento necessario a tali verifiche si fonda sulla legge e sull'interesse pubblico e non sul consenso del concorrente.

19. OFFERTA TECNICA

L'operatore economico inserisce la documentazione relativa all'offerta tecnica nella PAD nell'apposito spazio destinato all'offerta tecnica, sottoscritta con firma digitale:

- in caso di impresa singola: dal legale rappresentante o da un suo procuratore;
- dal libero professionista;
- in caso di studio associato: con le modalità indicate per la domanda di partecipazione;
- in caso di GEIE, RTI o Consorzio non costituito: da tutti i legali rappresentanti delle imprese facenti parte del raggruppamento.

a pena di inammissibilità dell'offerta.

L'offerta è firmata secondo le modalità esposte e deve contenere, i seguenti documenti:

B.1) Relazione tecnico-pedagogica per ciascun lotto; PUNTEGGIO TECNICO MASSIMO COMPLESSIVO PARI A 90 PUNTI.

La relazione contiene gli elaborati corrispondenti ai criteri di valutazione e in particolare:

- Progetto pedagogico (criterio 1) recante la dicitura "Progetto pedagogico";
- Progetto educativo (criterio 2): strategie di ambientamento, articolazione dei turni e rapporti educatore/bambino, organizzazione della giornata educativa, progettazione e programmazione, osservazione e documentazione, continuità nido-famiglia;
- Organizzazione di arredi e cura degli spazi interni ed esterni (criterio 3);
- Sistema per la gestione della qualità dei servizi (criterio 4);
- Progetto per la realizzazione della continuità educativa con la scuola dell'infanzia (criterio 5);
- Ulteriori iniziative rivolte all'utenza e sinergie col territorio (criterio 6);
- Struttura aziendale (criterio 7), comprensiva di organigramma, modalità di sostituzione del personale, formazione, curriculum del coordinatore pedagogico, piano di manutenzione ordinaria, certificazioni possedute, eventuali migliorie;
- Quadro nominativo e qualifiche del personale che sarà impiegato, ai sensi dell'art. 65 c. 4

D.Lgs. 36/2023.

Per le tabelle dei turni si rispetti il formato a fasce di 30 minuti, con orari nella prima riga e nominativi nella prima colonna. Il monte ore non frontale del personale educativo deve risultare almeno pari all'8% del monte ore complessivo, ai sensi dell'art. 11 c. 4 del DPGR 41/R 2013.

Il tempo non frontale del personale ausiliario è almeno pari al 3% del tempo di lavoro individuale; il coordinatore pedagogico frequenta almeno quindici ore annue di formazione. L'offerta descrive il rispetto dei criteri zonali relativi al personale ausiliario, secondo gli artt. 6 e 8 del capitolato.

Nell'ambito dei pertinenti criteri già previsti, la relazione descrive il passaggio dal gestore uscente, la continuità degli iscritti comunali e autonomi in corso d'anno educativo, i rapporti con le famiglie

e le modalità di attuazione degli obblighi dell'art. 6 del capitolato.

La Relazione dovrà essere composta su carta intestata o documento equivalente in formato PDF/A, articolata secondo l'ordine dei criteri di cui al paragrafo «Criteri di valutazione dell'offerta tecnica», contenuta in massimo 30 facciate in formato A4, carattere Calibri 11, interlinea singola, con margini non inferiori a 2 cm. Sono escluse dal computo: copertina, indice, allegati grafici e curricula.

L'offerta tecnica deve rispettare, **pena l'esclusione dalla procedura di gara**, le caratteristiche minime stabilite nei documenti di gara, nel rispetto del principio di equivalenza.

L'offerta tecnica deve essere sottoscritta dal legale rappresentante del concorrente o da un suo procuratore.

Nel caso di concorrenti associati, l'offerta dovrà essere sottoscritta con le modalità indicate per la sottoscrizione della domanda.

In caso di partecipazione a entrambi i lotti, l'operatore presenta un'offerta tecnica per ciascun lotto, che può essere la medesima oppure differenziata in relazione a peculiarità del singolo nido.

Non è ammessa l'offerta tecnica unica e indivisa per i due lotti.

B.2) DICHIARAZIONE SUI SEGRETI TECNICI O COMMERCIALI CONTENUTI NELL'OFFERTA TECNICA

Tale autocertificazione deve essere resa tramite il *modello* disponibile in documentazione di gara. Il documento deve essere compilato nelle parti a cura dei seguenti soggetti:

- concorrente partecipante come impresa singola;
- ogni componente del RTI;

e firmato digitalmente a cura del legale rappresentante di ciascun soggetto ed infine inserito nel sistema START nell'apposito spazio "Dichiarazione sui segreti tecnici o commerciali contenuti nell'offerta tecnica".

Il soggetto concorrente dovrà dichiarare la sussistenza o la non sussistenza di informazioni fornite nell'ambito delle offerte che costituiscano segreti tecnici o commerciali, ai sensi dell'art. 35 del Codice.

In caso di segreti tecnici o commerciali deve rilasciare motivata e comprovata dichiarazione ed indicare le parti dell'offerta tecnica contenenti segreti tecnici o commerciali allegando:

- **documentazione a comprova delle motivazioni indicate;**
- **apposita versione della documentazione in formato digitale .pdf da caricare nella busta della documentazione tecnica ove risultino oscure le parti ritenute non divulgabili.**

Si ricorda che per poter affermare la presenza di segreti tecnici e commerciali è necessario che le fattispecie indicate integrino quanto previsto dall'art. 98 del Codice della proprietà industriale (D.Lgs. 30/2005 e successive modificazioni).

Le informazioni rese, qualora adeguatamente motivate e comprovate, saranno sottratte dal diritto di accesso esercitabile da soggetti terzi.

In ogni caso, ai sensi dell'art. 35 del Codice, il diritto di accesso su queste informazioni è comunque consentito al concorrente che lo chieda in vista della difesa in giudizio dei propri interessi in relazione alla procedura di affidamento del contratto nell'ambito della quale viene formulata la richiesta di accesso.

La stazione appaltante, comunque, si riserva di valutare la compatibilità dell'istanza di riservatezza con il diritto di accesso agli atti.

B.3) PROGETTO DI ASSORBIMENTO del personale. Il concorrente illustra, distintamente per ciascun lotto, le modalità di applicazione della clausola sociale, il personale che intende assorbire, le qualifiche, l'organizzazione dei turni e le modalità di armonizzazione con la propria struttura, motivando eventuali scostamenti rispetto al personale uscente.

Il progetto è presentato separatamente dalla relazione B.1. Non deve contenere prezzi,

ribassi, costi del personale o altri elementi economici riservati alla busta economica. La verifica dell'attendibilità degli impegni è effettuata dal RUP prima dell'aggiudicazione.

L'operatore dovrà inserire **a pena di esclusione** nel sistema START nell'apposito spazio il progetto di riassorbimento che dovrà essere **firmato digitalmente** per espressa accettazione a cura del legale rappresentante di ciascuno dei soggetti:

- concorrente partecipante come impresa singola;
- nel caso di raggruppamenti temporanei, consorzi ordinari, GEIE, da tutti gli operatori economici che partecipano alla procedura in forma congiunta;
- nel caso di aggregazioni di imprese di rete da ognuna delle imprese retiste, se l'intera rete partecipa, ovvero dall'organo comune e dalle singole imprese retiste indicate;
- nel caso di consorzi cooperativi, di consorzi artigiani e di consorzi stabili, dal consorzio e dai consorziati per conto dei quali il consorzio concorre;
- in caso di avvalimento ai sensi dell'art. 104 del Codice dall'impresa ausiliaria;
- in caso di cooptazione ai sensi dell'art. 68, comma 12 del Codice, dall'impresa cooptata.

B.4) IL CONTRATTO DI AVVALIMENTO (eventuale) di cui all'art. 104, comma 1 del Codice, in virtù del quale l'impresa ausiliaria si obbliga nei confronti del concorrente a fornire i requisiti di partecipazione o migliorativi dell'offerta tecnica e a mettere a disposizione le risorse necessarie, per tutta la durata dell'appalto.

Il contratto deve riportare:

- a pena di nullità, la specificazione dei requisiti forniti e delle risorse messe a disposizione dall'impresa ausiliaria;
- la durata per l'intero svolgimento dell'appalto;
- ogni altro elemento utile ai fini dell'avvalimento.

Il contratto di avvalimento andrà presentato:

- in formato elettronico firmato digitalmente dai contraenti;
- oppure
- in formato elettronico tramite scansione della copia autentica rilasciata dal notaio dell'originale cartaceo.

20. OFFERTA ECONOMICA

L'operatore economico inserisce la documentazione economica per ogni singolo lotto, nella PAD secondo le modalità di seguito indicate. I documenti che compongono l'offerta economica sono i seguenti:

C.1) Offerta Economica (MODELLO GENERATO DA START) firmata secondo le modalità di cui al precedente paragrafo, deve indicare, **a pena di esclusione**, i seguenti elementi distintamente per ciascun lotto:

Ribasso percentuale unico per ciascun lotto, con applicazione di due decimali, **applicato al valore della concessione per il periodo di riferimento (4 anni e 8 mesi) a base di gara:**

- **Lotto 1: € 2.270.874,95**
- **Lotto2: € 2.555.618,10**

al netto di Iva, nonché dei costi della sicurezza dovuti a rischi da interferenze.

IL PUNTEGGIO ECONOMICO MASSIMO È DI 10 PUNTI. L'importo complessivo offerto non costituisce un corrispettivo fisso garantito. (Modello generato da START)

C.2) Modello integrativo di offerta economica (Modello Allegato): firmata secondo le modalità di cui al precedente paragrafo, deve indicare, **a pena di esclusione**, i seguenti elementi distintamente per ciascun lotto:

Ciascun operatore dovrà indicare il ribasso percentuale, coerente con quanto dichiarato nell'offerta economica automatica generata da START, e i conseguenti ribassi dei corrispettivi unitari espressi in cifre, applicando il medesimo ribasso alle basi. Manodopera e oneri aziendali della sicurezza restano dichiarati separatamente in euro.

Le basi unitarie, per entrambi i Lotti, sono € 1.000,00 mensili per ciascun posto comunale, uniformi per tempo corto, medio e lungo e per entrambi i lotti, ed € 6,00 per pasto, tutte IVA esclusa.

A tal fine il soggetto concorrente dovrà:

- accedere allo spazio dedicato alla gara sul sistema telematico;
- compilare il form on line generato da START per ciascun lotto;
- scaricare sul proprio pc il documento “offerta economica” generato in automatico dal sistema;
- scaricare sul proprio pc il “*Modello integrativo di offerta economica*” presente tra gli allegati di gara e compilarlo;
- firmare digitalmente a cura del legale rappresentante il documento “offerta economica” generato dal sistema, senza apporre ulteriori modifiche;
- firmare digitalmente a cura del legale rappresentante il documento “*Modello integrativo di offerta economica*” predisposto dalla S.A.;
- inserire nel sistema il documento “offerta economica”.
- inserire nel sistema il documento “*Modello di offerta economica*”.

C.3) Piano Economico-Finanziario (PEF), obbligatorio e distinto per ciascun lotto, per il periodo base dal 1° gennaio 2027 al 31 agosto 2031, con esposizione annuale e della frazione finale di costi, ricavi, flussi e ipotesi di occupazione. Il periodo base deve risultare sostenibile autonomamente; i costi e i ricavi dell'eventuale proroga tecnica settembre–dicembre 2031 sono rappresentati separatamente. Le consistenze degli allegati A e B vanno raccordate agli iscritti al subentro e al Piano educativo annuale secondo gli artt. 3 e 19 del capitolato. Per i posti comunali si distinguono quota familiare e integrazione del Comune, senza duplicare il corrispettivo pieno; per gli autonomi si espongono le tariffe del gestore a carico delle famiglie. Sono rappresentati servizi integrativi, canone annuo di € 1.500,00 oltre IVA, ove dovuta, per lotto ripartito pro rata temporis e costi anche dei mesi senza rette. **Prima dell'assegnazione del punteggio economico la Commissione verifica adeguatezza e sostenibilità del PEF ai sensi dell'art. 185, comma 5, del Codice.**

Il PEF considera il calendario del residuo anno educativo 2026/2027, il riferimento di 215 giorni dal 2027/2028, le condizioni di frequenza degli iscritti autonomi da preservare al subentro e le eventuali aperture aggiuntive. Le entrate da misure di sostegno sono rappresentate secondo ipotesi motivate e regole di ammissibilità, evitando duplicazioni delle rette o delle integrazioni. Sono esplicitate le ipotesi di rischio e le conseguenze economiche dell'indisponibilità degli spazi disciplinata dall'art. 19, senza assumere una copertura comunale generalizzata dei posti autonomi non occupati.

I valori di gara sono espressi al netto dell'IVA. Il regime IVA al 5% è l'ipotesi fiscale delle stime riferite alle cooperative sociali e ai loro consorzi, nei casi della Tabella A, Parte II-bis, n. 1, del DPR 633/1972. Ogni concorrente considera nel proprio PEF il regime effettivamente applicabile, le eventuali esenzioni, la detraibilità e i flussi finanziari. Si applica l'art. 18 del capitolato: split payment solo ove dovuto e vigente, documentazione distinta di quota familiare e integrazione comunale, senza duplicazioni dei ricavi.

C.4) Relazione illustrativa di dettaglio, contenente tutti gli elementi che hanno determinato la composizione del prezzo offerto, articolata in:

- costi del personale per qualifica e per monte ore, con indicazione del CCNL applicato;
- costi delle derrate alimentari, dei materiali didattici e di consumo, di vestiario e DPI;
- costi delle attrezzature e delle manutenzioni ordinarie;
- utenze;
- spese generali;
- oneri aziendali della sicurezza;
- quota di utile;
- entrate previste dalle rette dei posti gestiti in autonomia;

- regime IVA applicato in coerenza con la natura giuridica dell'operatore.

Il PEF e la relazione illustrativa presentati dal concorrente per ciascun lotto, secondo il presente paragrafo, **devono essere coerenti con la propria offerta** e con le condizioni degli iscritti da tutelare al subentro ai sensi dell'art. 3 del capitolato.

Si precisa che l'operatore economico dovrà indicare nell'offerta nell'apposito spazio ai sensi dell'art. 108, c. 9 del Codice:

b) **gli oneri aziendali** relativi alla salute ed alla sicurezza sui luoghi di lavoro. Si precisa che per costi aziendali concernenti l'adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza si intendono i costi ex lege sostenuti dall'operatore economico per la sicurezza e tutela dei lavoratori inerenti la propria attività di impresa commisurati alle caratteristiche e all'entità dell'appalto, quali a titolo esemplificativo e non esaustivo: oneri connessi alla sorveglianza sanitaria, dpi individuali, redazione ed elaborazione DVR etc..., e comunque, diversi da quelli da interferenze. Detti costi relativi alla sicurezza connessi con l'attività d'impresa dovranno risultare congrui rispetto all'entità e le caratteristiche delle prestazioni oggetto dell'appalto. L'Amministrazione si riserva in ogni caso la facoltà di valutare la congruità degli oneri della sicurezza afferenti l'impresa, ai sensi del comma 5, lett. c) dell'art. 110 del Codice, indicati dai concorrenti in sede di presentazione dell'offerta, richiedendo il dettaglio delle voci che li compongono.

c) **i costi della manodopera.** Tale costo dovrà rispettare quanto previsto, se presenti, dalle tabelle ministeriali con riferimento al C.C.N.L., dalla contrattazione integrativa e, in ogni caso in assenza delle tabelle ministeriali, quanto previsto dal CCNL di settore, oltre alla contrattazione integrativa. Si allega nella documentazione di gara il *modello* di documento "*tabella costi della manodopera*" di cui verrà richiesta la compilazione, a comprova dei costi della manodopera per l'appalto, **SOLAMENTE nei confronti del miglior offerente.** Con riferimento alla spesa per la manodopera, la Commissione tecnica, individuata la migliore offerta, trasmette gli atti al Responsabile Unico del progetto per l'effettuazione della verifica della congruità dei costi della manodopera propri dell'operatore economico. In caso di esito negativo della verifica relativa ai costi della manodopera, il concorrente viene escluso dalla gara, e il responsabile del progetto procede alla verifica sull'operatore economico che segue nella graduatoria. Nel caso di costi della manodopera inferiori a quelli stimati dalla stazione appaltante, l'operatore economico può anticipare nell'offerta economica le motivazioni del ribasso derivanti da una più efficiente organizzazione aziendale o da sgravi contributivi che non comportano penalizzazioni per la manodopera, allegando i relativi giustificativi. La mancata anticipazione di motivazioni e/o giustificativi non costituisce causa di esclusione;

Qualora il concorrente sia costituito da associazione temporanea, o consorzio o GEIE non ancora costituiti, il modello offerta economica deve essere sottoscritto con firma digitale da tutti i soggetti che costituiranno il concorrente. **Con la firma dell'offerta economica il concorrente sottoscrive l'impegno che, nel caso di aggiudicazione della gara, i soggetti riuniti conferiranno, con unico atto, mandato collettivo speciale con rappresentanza ad uno di essi, designato quale mandatario.**

In caso di raggruppamento temporaneo, consorzio ordinario o GEIE già costituiti, per i quali sussiste l'obbligo di produrre l'atto costitutivo di cui al precedente punto A.1.bis), l'offerta economica può essere sottoscritta con firma digitale **dal solo soggetto indicato quale mandatario.**

Ai sensi dell'art. 17, c. 6 del Codice l'offerta dell'aggiudicatario è irrevocabile fino al termine stabilito per la stipula del contratto.

Sono inammissibili le offerte economiche che superano l'importo a base d'asta.

NOTE PER L'INSERIMENTO DEI DATI E LA PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA

La dimensione massima di ciascun file inserito nel sistema è pari a 150 MB.

Nel caso occorra apportare delle modifiche a documenti prodotti in automatico dal sistema sulla base di form on line, è necessario ripetere la procedura di compilazione del form on line e ottenere un nuovo documento. Questa procedura si applica, ad esempio, all'offerta economica C.1), alla domanda di partecipazione. La presentazione delle offerte tramite il sistema è compiuta quando il concorrente visualizza un messaggio del sistema che indica la conferma della corretta

ricezione dell'offerta e l'orario della registrazione.

Non è possibile presentare offerte modificative o integrative di offerta già presentata.

E' possibile, nei termini fissati, ritirare l'offerta presentata: in tal caso, l'offerta e tutta la documentazione verranno rese disponibili per eventuali modifiche.

Una volta ritirata un'offerta precedentemente presentata, è possibile, rimanendo nei termini fissati nel disciplinare di gara, presentare una nuova offerta.

La presentazione dell'offerta costituisce accettazione incondizionata delle clausole contenute nel disciplinare di gara con rinuncia ad ogni eccezione.

21. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE

L'appalto è aggiudicato in base al criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, ai sensi dell'art. 185 del Codice;

La valutazione dell'offerta tecnica e dell'offerta economica sarà effettuata in base ai seguenti punteggi:

	PUNTEGGIO MASSIMO
Offerta tecnica	90
Offerta economica	10
TOTALE	100

21.1. CRITERI DI VALUTAZIONE DELL'OFFERTA TECNICA

Il punteggio dell'offerta tecnica è attribuito sulla base dei criteri di valutazione elencati nella sottostante tabella con la relativa ripartizione dei punteggi.

La tabella comprende **punteggi discrezionali** per gli elementi qualitativi e **punteggi tabellari** per le certificazioni del criterio 7.4.

I punteggi tabellari sono attribuiti secondo le condizioni e gli importi di punteggio indicati in ciascun sub-criterio; non sono sottoposti a valutazione discrezionale.

Tabella dei criteri discrezionali e tabellari di valutazione dell'offerta tecnica

Macro-criterio	Cod.	Descrizione sub-criterio	Punti max
1. PROGETTO PEDAGOGICO Fino a punti 3		Progetto pedagogico: l'elaborato presentato, contrassegnato dalla dicitura «Progetto pedagogico», dovrà contenere l'esposizione dei valori, degli orientamenti teorici e metodologici e delle finalità pedagogiche del servizio offerto.	—
	1.1	Capacità dell'offerta di esprimere la coerenza dei valori esposti nel progetto pedagogico presentato con le finalità istituzionali di cui alla normativa regionale vigente e ai regolamenti delle strutture educative comunali.	fino a 1
	1.2	Explicitazione ed articolazione nell'offerta degli orientamenti teorici e metodologici adottati per la realizzazione dei servizi, in coerenza con i valori espressi dal progetto pedagogico presentato.	fino a 1
	1.3	Capacità dell'offerta di definire la mission del servizio in caso di aggiudicazione, ovvero descrizione delle finalità e degli obiettivi socio-educativi che si intendono raggiungere con il servizio offerto con chiarezza, efficacia, coerenza progettuale, completezza.	fino a 1
2. PROGETTO EDUCATIVO Fino a punti 32	2.1	Descrizione delle strategie di ambientamento ed inserimento dei bambini che saranno adottate nel servizio: dovranno essere espone le attività preliminari e propedeutiche all'inserimento dei bambini, la pianificazione dei tempi e le modalità della loro condivisione, le strategie educative e le attività nella fase dell'ambientamento ed inserimento e le attività e gli strumenti per l'osservazione e la documentazione.	fino a 7

	2.1.1	Definizione nell'offerta di procedure di presentazione del servizio, di colloqui preliminari e di informazioni alle famiglie in un'ottica di condivisione, supporto, trasparenza e partecipazione.	fino a 1
	2.1.2	Pianificazione esplicitata dei tempi di ambientamento ed inserimento e delle modalità di condivisione con le famiglie, nell'ottica del benessere del bambino e della tempestività di fruizione del servizio.	fino a 1
	2.1.3	Definizione delle strategie e descrizione delle attività nella fase dell'ambientamento ed inserimento (anche con riferimento ai bambini con bisogni speciali).	fino a 2
	2.1.4	Descrizione delle attività e degli strumenti per l'osservazione e la documentazione del periodo di inserimento/ambientamento, adeguate, orientate ai bambini ed alle famiglie, flessibili e con margini esplicitati per la riprogettazione.	fino a 1
	2.1.5	Descrizione delle modalità di verifica del percorso di ambientamento.	fino a 2
	2.2	Articolazione dei turni giornalieri e settimanali del personale e rapporti educatore/bambino: nell'elaborato dovrà essere esposta ed esemplificata l'articolazione del personale educativo ed ausiliario nei turni giornalieri e settimanali, con le modalità previste dal regolamento regionale n. 41/R/2013 e dai vigenti regolamenti comunali.	fino a 4
	2.2.1	Capacità dell'offerta di esplicitare l'articolazione dei turni giornalieri e settimanali ed i rapporti educatore/bambino.	fino a 2
	2.2.2	Articolazione della presenza/compresenza del personale educativo ed ausiliario, adeguata alle fasi della giornata educativa ed alle esigenze dei bambini.	fino a 2
	2.3	Organizzazione della giornata educativa: l'elaborato dovrà esplicitare le attività educative e di routine previste e la loro articolazione nel corso di una giornata-tipo, con specificazione delle fasce orarie di svolgimento, degli attori coinvolti e dell'organizzazione ed uso degli spazi.	fino a 7
	2.3.1	Descrizione ed articolazione nell'offerta delle attività educative e di routine in un'ottica di coerenza con la realizzazione del progetto pedagogico, valenza educativa, orientamento al benessere dei bambini e funzionalità.	fino a 3
	2.3.2	Descrizione degli attori coinvolti in ciascuna delle attività della giornata educativa in un'ottica di coerenza con la realizzazione del progetto pedagogico, valenza educativa, orientamento al benessere dei bambini e funzionalità.	fino a 2
	2.3.3	Utilizzo degli spazi, interni ed esterni, differenziati e/o polivalenti, in un'ottica di valorizzazione dello spazio come strumento educativo, orientamento al bambino, razionalità, funzionalità.	fino a 2
	2.4	Attività di progettazione e programmazione delle esperienze educative: l'elaborato dovrà esplicitare soggetti, metodologie, strumenti e quantificazione oraria delle attività e delle ore non frontali utilizzate per la progettazione, la documentazione, l'osservazione, la continuità nido-famiglia.	fino a 3
	2.4.1	Descrizione delle metodologie e degli strumenti utilizzati per la progettazione, la programmazione, la verifica e la documentazione nelle principali aree di sviluppo dei bambini che saranno impiegate.	fino a 3
	2.5	Attività di osservazione, rilevazione dei bisogni dei bambini e documentazione: nell'elaborato dovranno essere esplicitati le fasi e i soggetti coinvolti nell'attività di osservazione, rilevazione dei bisogni e riprogrammazione dell'attività educativa, con descrizione degli strumenti e metodologie impiegati.	fino a 6
	2.5.1	Descrizione delle metodologie e degli strumenti utilizzati per l'osservazione, la rilevazione dei bisogni e la documentazione, nell'ottica della coerenza al progetto educativo, dell'orientamento al bambino, dell'efficacia dell'ascolto.	fino a 2
	2.5.2	Definizione delle fasi e dei soggetti coinvolti nell'attività di osservazione e rilevazione, compreso il coinvolgimento del coordinatore pedagogico comunale.	fino a 3
	2.5.3	Descrizione delle metodologie di verifica delle osservazioni e delle rilevazioni dei bisogni educativi dei bambini anche in riferimento alle persone coinvolte.	fino a 1
	2.6	Continuità nido-famiglia: l'elaborato dovrà descrivere la finalità, le metodologie, gli strumenti, specificando la frequenza di realizzazione.	fino a 5
	2.6.1	Breve descrizione delle attività programmate per la partecipazione delle famiglie all'esperienza educativa del servizio.	fino a 1

	2.6.2	Quantificazione della frequenza e calendarizzazione nel corso dell'anno educativo delle modalità di partecipazione delle famiglie.	fino a 1
	2.6.3	Breve descrizione delle modalità di partecipazione e coinvolgimento delle famiglie delle motivazioni pedagogiche e delle scelte educative che sono alla base della relazione adulto-bambino e dell'organizzazione degli spazi e delle proposte di esperienze ai bambini.	fino a 3
3. ORGANIZZAZIONE ARREDI E CURA DEGLI SPAZI INTERNI ED ESTERNI Fattore ponderale 13	3.1	Descrizione dell'organizzazione degli spazi interni ed esterni adibiti all'accoglienza dei bambini e alla realizzazione delle routine.	fino a 10
	3.1.1	Descrizione e connotazione dello spazio di accoglienza e degli armadietti.	fino a 1
	3.1.2	Descrizione dell'organizzazione dello spazio sezione, con gli «angoli» organizzati in riferimento ai bisogni dei bambini.	fino a 2
	3.1.3	Connotazione e organizzazione del bagno dei bambini in corrispondenza delle motivazioni pedagogiche ed educative che sostengono la routine del bagno.	fino a 1
	3.1.4	Descrizione dell'organizzazione del momento del pranzo, degli strumenti e delle stoviglie utilizzati per favorire l'autonomia dei bambini, specificando i materiali di cui sono fatti.	fino a 2
	3.1.5	Descrizione dell'organizzazione dello spazio riposo pomeridiano in funzione dei bisogni diversificati dei bambini e dello sviluppo dell'identità soggettiva.	fino a 1
	3.1.6	Descrizione della strutturazione del giardino che possa favorire l'interesse dei bambini in funzione della socializzazione, del movimento, della conoscenza della natura e di esperienze anche scientifiche.	fino a 3
	3.2	Qualità dei materiali ludico-didattici messi a disposizione in relazione alle diverse fasce di età.	fino a 3
	3.2.1	Qualità, quantità, varietà dei materiali, anche innovativi, in dotazione ai servizi e rispondenza rispetto alle esperienze proposte.	fino a 3
4. SISTEMA PER LA GESTIONE DELLA QUALITÀ DEI SERVIZI Fino a punti 5	4.1	Gestione della qualità dei servizi: efficacia del sistema di miglioramento continuo, controlli, reclami e azioni correttive. Per la refezione sono valutati anche impegni verificabili oltre i minimi dell'allegato C: maggiore quota di derrate biologiche, riduzione e misurazione degli sprechi, soluzioni di filiera corta secondo i CAM senza vincoli discriminatori di origine. L'offerta indica valori iniziali e obiettivi, categorie, frequenze, responsabili, tracciabilità e mezzi di prova; non sono premiati il semplice rispetto di obblighi minimi né dichiarazioni generiche. I cinque punti sono attribuiti secondo i sub-criteri 4.1.1, 4.1.2 e 4.1.3, senza duplicare la valutazione del medesimo elemento.	fino a 5
	4.1.1	Pertinenza e misurabilità degli indicatori di qualità e degli obiettivi di miglioramento, compresi per la refezione gli incrementi delle quote biologiche oltre i CAM e la riduzione degli sprechi, con valori iniziali e risultati attesi.	fino a 1
	4.1.2	Efficacia di strumenti, tempi, responsabilità e prove per monitoraggio e azioni correttive; per la refezione, verificabilità degli impegni ambientali migliorativi, tracciabilità delle derrate e misurazione degli sprechi e delle soluzioni di filiera corta offerte.	fino a 2
	4.1.3	Efficacia degli strumenti di autovalutazione degli operatori e di rilevazione della soddisfazione delle famiglie, anche sulla refezione; modalità di gestione dei reclami e impiego dei risultati per il miglioramento del servizio.	fino a 2
5. PROGETTO PER LA REALIZZAZIONE DELLA CONTINUITÀ EDUCATIVA CON LA SCUOLA DELL'INFANZIA Fino a punti 5	5	Progetto per la realizzazione della continuità educativa con la scuola dell'infanzia e con il territorio.	fino a 5

	5.1	Descrizione delle motivazioni educative: contestualizzazione e articolazione delle attività.	fino a 1
	5.2	Modalità organizzative (spazi e tempi, persone e utenti coinvolti ecc.) e di proposta per la realizzazione della continuità 0/6 anni.	fino a 2
	5.3	Forme di integrazione del servizio nella rete zonale dei servizi educativi/scolastici con particolare riguardo ai percorsi di continuità 0/6.	fino a 2
6. ULTERIORI INIZIATIVE RIVOLTE ALL'UTENZA E SINERGIE COL TERRITORIO Fino a punti 5	6.1	Proposte di attività innovative di miglioramento e potenziamento del servizio per i bambini, per le famiglie, per la comunità, che il concessionario attiverà autonomamente nel rispetto della compatibilità con il servizio e senza alcun onere a carico del Comune.	fino a 2
	6.1.1	Breve descrizione di ciascuna delle attività proposte.	fino a 2
	6.2	Collaborazione con il tessuto sociale, istituzioni e soggetti formativi del territorio ispirate alla collaborazione, integrazione e messa in rete delle diverse risorse.	fino a 3
	6.2.1	Breve descrizione di ciascuna delle attività proposte e dei partner del territorio che collaborano e con quali mezzi.	fino a 3
7. STRUTTURA AZIENDALE Fino a punti 27	7.1	Organizzazione e organigramma aziendale che l'appaltatore si impegna a mettere a disposizione, oltre al personale in servizio presso i nidi, per garantire il miglior svolgimento del servizio anche sotto gli aspetti tecnico-operativi legati alla sicurezza ed alla manutenzione, con particolare riferimento al complesso dei tecnici (figure professionali, consulenti, ditte incaricate ecc.).	fino a 16
	7.1.1	Breve descrizione della struttura e dell'organizzazione aziendale in generale e con particolare riferimento alle figure ed alle modalità operative che consentano una efficace ed efficiente soluzione dei problemi che dovessero presentarsi nel corso dell'appalto.	fino a 3
	7.1.2	Stabilità delle figure educative sul gruppo dei bambini: dovranno essere descritte le modalità organizzative che verranno adottate per garantire la continuità delle figure educative nell'arco del percorso complessivo del servizio.	fino a 3
	7.1.3	Sostituzione del personale educativo/ausiliario: dovranno essere esplicitate le modalità organizzative adottate per la sostituzione del personale assente.	fino a 3
	7.1.4	Formazione del personale: l'elaborato dovrà dettagliare metodologie, ambiti specifici, modalità organizzative e monte ore annuo della formazione obbligatoria e di aggiornamento, distintamente per educatori e operatori ausiliari, con particolare riferimento alla formazione su tematiche pedagogiche, sicurezza, primo soccorso, antincendio, HACCP e ulteriori ambiti rilevanti per il servizio educativo 0-3.	fino a 7
	7.2	Qualità professionale della figura di coordinamento pedagogico attestata dal curriculum.	fino a 3
	7.2.1	Esperienze lavorative e/o professionali.	fino a 3
	7.3	Piano della manutenzione ordinaria.	fino a 2
	7.3.1	Dovrà obbligatoriamente essere presentato un piano della manutenzione ordinaria (vedi capitolato). La valutazione dell'elemento avverrà sulla base dei seguenti indicatori: procedura e modalità, tempistica, frequenza.	fino a 2
	7.4	Possesso certificazioni.	fino a 6
	7.4.1	Certificazione parità di genere. Il punteggio è assegnato in base al possesso o meno della certificazione. In caso di ATI il punteggio è assegnato solo se tutti i componenti sono in possesso della certificazione. In caso di consorzio il punteggio è assegnato se la certificazione è posseduta dal consorzio ovvero almeno da tutte le consorziate esecutrici. Presenza 2 punti — assenza 0 punti.	2
	7.4.2	Certificazione SA 8000 o equivalente, con le medesime regole di cui al punto precedente in caso di ATI o consorzio. Presenza 1 punto — assenza 0 punti.	1
	7.4.3	Certificazioni 14001 e 45001 (ambiente e sicurezza), con le medesime regole di cui ai punti precedenti in caso di ATI o consorzio. Il punto è attribuito solo in caso di possesso di entrambe le certificazioni. Possesso 1 punto — altrimenti 0 punti.	1
	7.4.4	Certificazione UNI 11034 (servizi all'infanzia), con le medesime regole di cui ai punti precedenti in caso di ATI o consorzio. Possesso 2 punti — assenza 0 punti.	2

Totale punteggio tecnico massimo: 90 punti.

Soglia di sbarramento: l'offerta tecnica che non raggiunga **almeno 45 punti complessivi** (50% del punteggio massimo) non è ammessa alla fase di valutazione economica, ai sensi dell'art. 108 c. 8 D.Lgs. 36/2023. La soglia è motivata dalla preminenza della componente qualitativa nei servizi educativi per la prima infanzia, dalla natura fiduciaria del rapporto educativo con bambini e famiglie e dalla necessità di garantire standard pedagogici elevati per tutta la durata della concessione.

21.2. METODO DI ATTRIBUZIONE DEL COEFFICIENTE PER IL CALCOLO DEL PUNTEGGIO DELL'OFFERTA TECNICA

A ciascun sub-criterio qualitativo individuato al paragrafo 21.1 è attribuito un coefficiente mediante valutazione discrezionale. Ciascun commissario assegna un coefficiente compreso tra zero e uno secondo i giudizi riportati nella tabella seguente.

Le certificazioni del sub-criterio 7.4 seguono invece le regole tabellari stabilite per ciascun sub-criterio.

Giudizio	Contenuto dell'offerta tecnica	Coefficiente
Eccellente	Contenuto dell'offerta ben strutturato che sviluppa in modo chiaro, preciso ed approfondito l'argomento richiesto.	1,0
Ottimo	Contenuto dell'offerta strutturato che sviluppa l'argomento con alcuni approfondimenti.	0,8
Buono	Contenuto dell'offerta adeguato che sviluppa l'argomento senza particolari approfondimenti.	0,7
Discreto	Contenuto dell'offerta accettabile ma poco strutturato e poco sviluppato.	0,5
Sufficiente	Contenuto dell'offerta mediocre e non sviluppato.	0,4
Insufficiente	Contenuto dell'offerta carente, generico ed inadeguato.	0,0

Per ciascun sub-criterio qualitativo elementare si calcola la media aritmetica dei coefficienti attribuiti dai commissari e la si moltiplica per il relativo punteggio massimo. I punteggi dei livelli superiori della tabella sono subtotali e non si sommano nuovamente ai punteggi dei sub-criteri.

Il punteggio tecnico è dato dalla somma dei punteggi dei sub-criteri qualitativi e dei punteggi tabellari del sub-criterio 7.4, fino a un massimo di **90 punti**.

Non è prevista riparametrazione.

La soglia di sbarramento di 45 punti è verificata sul punteggio tecnico così determinato.

Per i sub-criteri quantitativi (es. certificazioni del macro-criterio 7.4) il punteggio è attribuito in via tabellare secondo le indicazioni di ciascun sub-criterio.

21.3. METODO DI ATTRIBUZIONE DEL COEFFICIENTE PER IL CALCOLO DEL

PUNTEGGIO DELL'OFFERTA ECONOMICA

Per ciascun lotto il coefficiente economico è calcolato mediante la formula di **interpolazione lineare**, secondo la formula seguente:

$$V_i = R_i / R_{max}; \text{ punteggio economico} = 10 \times V_i$$

dove:

R_i = ribasso offerto dal concorrente i-esimo

R_{max} = maggiore ribasso tra le offerte ammesse alla valutazione economica del lotto

V_i = coefficiente economico attribuito al concorrente i-esimo

Se R_{max} è maggiore di zero, il ribasso nullo ottiene zero punti e il ribasso massimo ottiene 10 punti. Se tutti i ribassi sono pari a zero, a tutte le offerte sono attribuiti zero punti economici.

21.4. METODO DI CALCOLO DEI PUNTEGGI

L'aggiudicazione avverrà a favore del concorrente che avrà ottenuto il punteggio più alto risultante dalla somma dei punteggi attribuiti all'offerta tecnica ed economica.

I calcoli intermedi sono eseguiti senza arrotondamenti; i punteggi finali tecnico ed economico sono arrotondati a due decimali, per eccesso se la terza cifra decimale è almeno cinque e per difetto negli altri casi.

Il punteggio complessivo è la somma dei due punteggi finali.

Nel caso in cui due offerte ottengano uguale punteggio complessivo, l'aggiudicazione sarà fatta a favore del concorrente che avrà ottenuto il maggior punteggio nella valutazione dell'offerta tecnica. In caso di ulteriore pareggio, si procederà mediante sorteggio.

22. COMMISSIONE GIUDICATRICE

La commissione giudicatrice è nominata, ai sensi dell'art. 93 del Codice, dopo la scadenza del termine per la presentazione delle offerte ed è composta da un numero dispari pari a n. 3 membri, esperti nello specifico settore cui si riferisce l'oggetto del contratto. In capo ai commissari non devono sussistere cause ostative alla nomina ai sensi dell'art. 93, comma 5 del Codice. A tal fine viene richiesta, prima del conferimento dell'incarico, apposita dichiarazione.

La composizione della commissione giudicatrice e i curricula dei componenti sono pubblicati sul sito istituzionale nella sezione "Amministrazione trasparente" della Stazione Unica Appaltante.

La commissione giudicatrice è responsabile della valutazione delle offerte tecniche ed economiche dei concorrenti, può riunirsi con modalità telematiche che salvaguardino la riservatezza delle comunicazioni ed opera attraverso la piattaforma di approvvigionamento digitale.

Il RUP può avvalersi della commissione giudicatrice ai fini della verifica dell'anomalia delle offerte.

23. SVOLGIMENTO OPERAZIONI DI GARA

Ai sensi dell'art. 107 del D.Lgs. 267/2000, la gara sarà presieduta dal Dirigente della Direzione Direzione e Direzione Provveditorato, Gare, Forniture, Turismo, Cultura e Polizia della Città metropolitana di Firenze, Responsabile della procedura di gara per la fase di affidamento della S.A. qualificata.

Il Presidente di gara si riserva la facoltà insindacabile di non far luogo alla gara stessa o di prorogarne le date, come previsto dal Regolamento per l'affidamento di lavori, servizi e forniture adottato dalla Città metropolitana di Firenze, comunicandolo agli offerenti per mezzo della piattaforma START, senza che essi possano accampare alcuna pretesa al riguardo.

La prima seduta telematica avrà luogo, il giorno 18 Novembre 2026 alle ore 10:00

Qualora le operazioni di gara non dovessero concludersi, proseguiranno il giorno seguente non festivo. In caso di sospensione della seduta, la data delle successive sedute sarà resa nota mediante pubblicazione di apposito avviso sulla piattaforma START.

La PAD consente lo svolgimento delle sedute di gara preordinate all'esame:

- della documentazione amministrativa;

- delle offerte tecniche;
- delle offerte economiche.

La PAD garantisce il rispetto delle disposizioni del codice in materia di riservatezza delle operazioni e delle informazioni relative alla procedura di gara, nonché il rispetto dei principi di trasparenza.

La stazione appaltante, ai sensi del c. 3 dell'art. 107 del Codice, si riserva di applicare alla presente procedura l'inversione procedimentale e di esercitare tale facoltà dopo la scadenza del termine per la presentazione delle offerte.

Le offerte tecniche ed economiche sono valutate prima della verifica della documentazione amministrativa del concorrente primo in graduatoria. **La clausola si attiva per entrambi i lotti qualora il numero delle offerte presentate sia pari o superiore a 3 (tre)**. Le verifiche sono svolte con imparzialità e trasparenza e il possesso dei requisiti è accertato prima dell'aggiudicazione.

In caso di inversione procedimentale:

- Si attiva preliminarmente il sorteggio, tramite la PAD, di un campione pari al 10% degli operatori partecipanti arrotondato all'unità superiore, nei confronti dei quali, si procederà all'apertura della documentazione amministrativa per verifica l'assenza dei motivi di esclusione, nella seduta di verifica della documentazione amministrativa, come precisato al successivo paragrafo 22.1. Dopo il sorteggio si procede nei confronti di tutti i concorrenti, alla verifica del pagamento del contributo ANAC attraverso il FVOE. Successivamente si procede alla valutazione dell'offerta tecnica, poi alla valutazione dell'offerta economica, poi, alla verifica dell'anomalia e, in parallelo, alla verifica della documentazione amministrativa dei concorrenti indicati nel successivo paragrafo.

Si segnala che **in caso di attivazione della clausola di inversione procedimentale** verrà inviato apposito comunicato da parte della Stazione Appaltante all'interno del quale verrà comunicata la data della prima seduta di gara.

25. VERIFICA DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA

L'Ufficio Gare Servizi e Forniture accede alla documentazione amministrativa di ciascun concorrente, mentre l'offerta tecnica e l'offerta economica restano, chiuse, segrete e bloccate dal sistema, e procede a:

- a) controllare la completezza della documentazione amministrativa presentata;
- b) verificare la conformità della documentazione amministrativa a quanto richiesto nel presente disciplinare;
- c) attivare la procedura di soccorso istruttorio di cui al precedente paragrafo 14, se necessario.

Gli eventuali provvedimenti di esclusione dalla procedura di gara sono comunicati entro cinque giorni dalla loro adozione. È fatta salva la possibilità di chiedere agli offerenti, in qualsiasi momento nel corso della procedura, di presentare tutti i documenti complementari o parte di essi, qualora questo sia necessario per assicurare il corretto svolgimento della procedura.

26. VALUTAZIONE DELLE OFFERTE TECNICHE ED ECONOMICHE

Data e ora di apertura delle offerte tecniche sono comunicate mediante la PAD ai concorrenti che hanno presentato offerta, fatti salvi gli eventuali provvedimenti di esclusione già adottati.

La Commissione giudicatrice, procederà all'apertura delle buste dei singoli concorrenti e alla verifica formale dei documenti richiesti dal presente disciplinare.

In una o più sedute riservate la commissione procederà all'esame e valutazione delle **offerte tecniche** presentate dai concorrenti e all'assegnazione dei relativi punteggi applicando i criteri e le formule indicati nel bando e nel presente disciplinare. Gli esiti della valutazione sono registrati dalla PAD.

La Commissione giudicatrice rende visibile ai concorrenti:

- a) i punteggi tecnici attribuiti alle singole offerte tecniche;
- b) le eventuali esclusioni dalla gara dei concorrenti.

Al termine delle operazioni di cui sopra la PAD consente la prosecuzione della procedura ai soli concorrenti ammessi alla valutazione delle offerte economiche.

Nella medesima seduta, o in una seduta successiva, La Commissione giudicatrice procederà all'apertura delle **offerte economiche** dei concorrenti ammessi.

Prima dell'attribuzione del punteggio economico, per ciascuna offerta la Commissione giudicatrice verifica l'adeguatezza e la sostenibilità del PEF ai sensi dell'art. 185, comma 5, del Codice. Procede quindi alla valutazione economica delle offerte ammesse, secondo i criteri e le formule del disciplinare, e alla formulazione della graduatoria separata per ciascun lotto.

Nel caso in cui le offerte di due o più concorrenti ottengano lo stesso punteggio complessivo, ma punteggi differenti per il prezzo e per tutti gli altri elementi di valutazione, sarà collocato primo in graduatoria il concorrente che ha ottenuto il miglior punteggio sull'offerta tecnica.

In caso di ulteriore pareggio, si procederà mediante sorteggio.

La data e l'ora in cui si procede al sorteggio sono comunicate tramite la PAD secondo le modalità previste al paragrafo «Comunicazioni».

La Commissione giudicatrice, rende visibile ai concorrenti i prezzi offerti.

All'esito delle operazioni di cui sopra, la piattaforma di approvvigionamento digitale genera la graduatoria e la commissione procede ai sensi di quanto previsto al punto successivo.

L'offerta è esclusa in caso di:

1. mancata separazione dell'offerta economica dall'offerta tecnica, ovvero l'inserimento di elementi concernenti il prezzo in documenti contenuti nella documentazione amministrativa e nell'offerta tecnica;
1. presentazione di offerte parziali, plurime, condizionate, alternative nonché irregolari, ai sensi dell'art. 70, comma 4 del Codice, in quanto non rispettano i documenti di gara, ivi comprese le specifiche tecniche, o anormalmente basse;
2. presentazione di offerte inammissibili, ai sensi dell'art. 70, comma 4 del Codice, in quanto la commissione giudicatrice ha ritenuto sussistenti gli estremi per informativa alla Procura della Repubblica per reati di corruzione o fenomeni collusivi o ha verificato essere in aumento rispetto all'importo a base di gara nei casi in cui il bando che non abbia previsto espressamente tale possibilità;

27. VERIFICA DI ANOMALIA DELLE OFFERTE

Per le offerte relative alla concessione la verifica riguarda l'adeguatezza e la sostenibilità del PEF ai sensi dell'art. 185, comma 5, del Codice. **Non è prevista una soglia automatica di anomalia fondata sui quattro quinti dei punteggi.** Costituiscono elementi di attenzione, tra gli altri, ricavi non coerenti con i posti e le tariffe, sottostima delle ore di personale, costi del lavoro o della sicurezza incongrui e omissione di costi necessari all'esecuzione.

La stazione appaltante si riserva la facoltà di sottoporre a verifica un'offerta che, in base anche ad altri ad elementi, ivi inclusi i costi della manodopera, appaia anormalmente bassa.

Ai sensi dell'art. 110 del Codice, nel caso in cui, in base agli elementi specifici definiti dai documenti di gara, la migliore offerta appaia anormalmente bassa, il RUP, avvalendosi, se ritenuto necessario, della commissione, ne valuta la congruità, serietà, sostenibilità e realizzabilità.

Qualora tale offerta risulti anomala, si procede con le stesse modalità nei confronti delle successive offerte ritenute anormalmente basse, fino ad individuare la migliore offerta ritenuta non anomala.

Il RUP richiede al concorrente la presentazione, per iscritto, delle spiegazioni, se del caso indicando le componenti specifiche dell'offerta ritenute anomale.

A tal fine, assegna un termine non superiore, ai sensi dell'art. 110, comma 2 del Codice, **a quindici giorni** dal ricevimento della richiesta.

Il RUP avvalendosi, se ritenuto necessario della commissione, esamina le spiegazioni fornite dall'offerente e, ove le ritenga non sufficienti ad escludere l'anomalia, può chiedere, anche mediante audizione orale, ulteriori chiarimenti, assegnando un termine perentorio per il riscontro.

Il RUP esclude, ai sensi degli articoli 70, comma 4, lett. d) e 110 del Codice, le offerte che, in base all'esame degli elementi forniti con le spiegazioni risultino, nel complesso, inaffidabili.

28. VERIFICA DELLA DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA (IN CASO DI INVERSIONE)

Dopo la valutazione delle offerte e le verifiche di sostenibilità previste, l'Ufficio Gare Servizi e Forniture procede in relazione al concorrente che ha presentato la migliore offerta a:

- a) controllare la completezza della documentazione amministrativa presentata;
- b) verificare la conformità al presente disciplinare della documentazione amministrativa
- c) attivare la procedura di soccorso istruttorio di cui al precedente paragrafo «Soccorso istruttorio», se necessario.

L'Ufficio Gare Servizi e Forniture procede alla verifica di conformità di cui sopra anche nei confronti degli operatori sorteggiati nella misura del 10%.

Gli eventuali provvedimenti di esclusione dalla procedura di gara sono comunicati entro cinque giorni dalla loro adozione.

È fatta salva la possibilità di chiedere agli offerenti, in qualsiasi momento nel corso della procedura, di presentare tutti i documenti complementari o parte di essi, qualora questo sia necessario per assicurare il corretto svolgimento della procedura.

29. AGGIUDICAZIONE DELL'APPALTO E STIPULA DEL CONTRATTO

All'esito delle operazioni di cui sopra **la Commissione formulerà la proposta di aggiudicazione in favore del concorrente che ha presentato la migliore offerta all'organo competente per l'adozione del provvedimento di aggiudicazione che procederà, tramite l'ufficio gare, alle verifiche dei requisiti generali e speciali.**

Qualora nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto, la stazione appaltante può decidere, entro 30 giorni dalla conclusione delle valutazioni delle offerte, di non procedere all'aggiudicazione ai sensi dell'art. 108, comma 10 del Codice.

La stazione appaltante si riserva di procedere all'aggiudicazione anche in caso di presentazione di una sola offerta.

Non si procede all'aggiudicazione dell'appalto all'offerente che ha presentato l'offerta economicamente più vantaggiosa qualora venga accertato che tale offerta non soddisfa gli obblighi in materia ambientale, sociale e del lavoro stabiliti dalla normativa europea e nazionale, dai contratti collettivi o dalle disposizioni internazionali elencate nell'allegato X della direttiva 2014/24/UE.

In relazione alle cause di esclusione dalla partecipazione alle procedure di affidamento degli appalti e alla stipula dei relativi contratti, l'Amministrazione può comunque effettuare controlli ai sensi della vigente normativa, e in particolare del D.P.R. 445/2000, nei confronti dei soggetti che partecipano in qualunque forma alla presente procedura.

L'Amministrazione si riserva la facoltà di non dar luogo all'aggiudicazione ove lo richiedano motivate esigenze di interesse pubblico. L'aggiudicazione non equivale ad accettazione dell'offerta.

Il RUP procede, laddove non effettuata in sede di verifica di congruità dell'offerta, a verificare, ai sensi dell'Allegato I.01 del Codice:

- l'equivalenza delle tutele nel caso in cui l'aggiudicatario abbia dichiarato di applicare un diverso contratto collettivo nazionale rispetto a quello/i indicato/i dalla stazione appaltante e il rispetto di quanto indicato nella clausola sociale per l'applicazione dei contratti collettivi nazionali e territoriali di cui al paragrafo «Clausola sociale e continuità occupazionale» ;
- l'attendibilità degli impegni assunti dall'appaltatore in relazione a quanto richiesto dal paragrafo «Clausola sociale e continuità occupazionale» e riguardante la stabilità occupazionale e le pari opportunità generazionali, di genere e di inclusione lavorativa per le persone con disabilità o svantaggiate.

L'aggiudicazione è disposta all'esito positivo della verifica del possesso dei requisiti prescritti nel presente disciplinare fatta salva l'eccezione relativa all'acquisizione della documentazione antimafia, ed è immediatamente efficace ai sensi dell'art. 17, c. 5 del Codice.

La verifica è effettuata tramite il FVOE. In caso di malfunzionamento, anche parziale, del fascicolo virtuale dell'operatore economico o delle piattaforme, banche dati o sistemi di interoperabilità ad

esso connessi, l'Ente concedente si riserva di aggiudicare dopo che sono trascorsi trenta giorni dalla proposta di aggiudicazione. In tal caso richiede un'autocertificazione all'offerente, resa ai sensi del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, che attesti il possesso dei requisiti e l'assenza delle cause di esclusione che, a causa del predetto malfunzionamento, non è stato possibile verificare.

Per le certificazioni che, allo stato, non sono ancora verificabili tramite il fascicolo virtuale dell'operatore economico, l'Ente concedente procede direttamente alla verifica presso gli Enti certificatori e, decorsi inutilmente 30 giorni dalla richiesta, si riserva di aggiudicare previa acquisizione di un'autocertificazione dall'operatore economico, resa ai sensi del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, che attesti il possesso dei requisiti e l'assenza delle cause di esclusione che non è stato possibile verificare.

In caso di esito negativo delle verifiche, L'Ente Concedente procederà alla esclusione e all'eventuale segnalazione all'ANAC in presenza delle condizioni di cui all'articolo 96, comma 15.

Successivamente si procede a ricalcolare i punteggi e a riformulare la graduatoria procedendo altresì, alle verifiche nei termini sopra indicati. Nell'ipotesi di ulteriore esito negativo delle verifiche si procede nei termini sopra detti, scorrendo la graduatoria, ai sensi dell'art. 108, comma 12 del Codice. L'Ente Concedente aggiudicherà, quindi, al secondo graduato procedendo altresì, alle verifiche nei termini sopra indicati.

Entro 5 giorni comunica l'aggiudicazione ai sensi dell'art. 90, c.1, lett. c) del Codice.

Il contratto è stipulato entro sessanta giorni dall'aggiudicazione efficace, ai sensi dell'art. 18, comma 2, del Codice, fatte salve le eccezioni e le sospensioni di legge. Trattandosi di concessione di importo inferiore alla soglia europea, non si applicano i termini dilatori dell'art. 18, commi 3 e 4, secondo l'art. 55, comma 2. Restano fermi i controlli richiesti per la stipula e gli eventuali provvedimenti cautelari del giudice.

La stipulazione del contratto è subordinata al positivo esito delle procedure previste dalla normativa vigente in materia di lotta alla mafia, fatto salvo quanto previsto dall'art. 88 comma 4-bis e 89 e dall'art. 92 comma 3 del D.Lgs. 159/2011.

Trascorsi i termini previsti dall'art. 92, commi 2 e 3 D.Lgs. 159/2011 dalla consultazione della Banca dati, l'Ente Concedente procede alla stipula del contratto anche in assenza di dell'informativa antimafia, salvo il successivo recesso dal contratto laddove siano successivamente accertati elementi relativi a tentativi di infiltrazione mafiosa di cui all'art. 92, comma 4 del D.Lgs. 159/2011.

All'atto della stipulazione del contratto, l'aggiudicatario presenta per ciascun lotto la garanzia definitiva sull'importo contrattuale netto dell'intera durata affidata, risultante dall'aggiudicazione, nella misura del 10%, con aumenti, riduzioni, modalità, svincolo e cessazione previsti dall'art. 117 del Codice. La base non è il solo importo annuo. Si applica l'art. 23 del capitolato, anche per l'adeguamento conseguente a modifiche contrattuali.

Se la stipula del contratto non avviene nel termine per fatto dell'Ente concedente, l'aggiudicatario può farne constatare il silenzio inadempimento o, in alternativa, può sciogliersi da ogni vincolo mediante atto notificato. All'aggiudicatario non spetta alcun indennizzo, salvo il rimborso delle spese contrattuali.

Se la stipula del contratto non avviene nel termine fissato per fatto dell'aggiudicatario può costituire motivo di revoca dell'aggiudicazione.

La mancata o tardiva stipula del contratto al di fuori delle ipotesi predette, costituisce violazione del dovere di buona fede, anche in pendenza di contenzioso.

L'aggiudicatario deposita, prima o contestualmente alla sottoscrizione del contratto di appalto, i contratti continuativi di cooperazione, servizio e/o fornitura di cui all'articolo 119, comma 3, lett. d) del Codice.

Ai sensi dell'art. 119, comma 2 del Codice l'affidatario comunica, per ogni sub-contratto che non costituisce subappalto, l'importo e l'oggetto del medesimo, nonché il nome del sub-contrante, prima dell'inizio della prestazione.

Il contratto è stipulato in forma pubblica amministrativa a cura dell'Ufficiale rogante del Comune di Fiesole ed è sottoscritto mediante firma digitale.

Sono a carico dell'aggiudicatario anche tutte le spese contrattuali, gli oneri fiscali quali imposte e tasse - ivi comprese quelle di registro ove dovute - relative alla stipulazione del contratto.

Il contratto è soggetto agli obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla l. 13 agosto 2010, n. 136.

In caso di cessazione anticipata si applicano la disciplina delle concessioni e le procedure legittimamente utilizzabili per il nuovo affidamento, ferme le garanzie dell'art. 190, comma 3, del Codice. L'interpello della graduatoria non opera automaticamente in forza del solo richiamo all'art. 124, previsto per gli appalti.

Risoluzione e recesso sono disciplinati dall'art. 22 del capitolato, ai sensi dell'art. 190 del Codice e, per l'inadempimento del concedente o del concessionario, degli artt. 1453 e seguenti del codice civile. Restano ferme le specifiche disposizioni antimafia e sulla tracciabilità. Il recesso per pubblico interesse segue l'art. 190, commi 4-7; il recesso per mancato accordo sul riequilibrio segue l'art. 192, comma 4. La continuità del servizio e il passaggio degli iscritti sono organizzati secondo gli artt. 3 e 22, senza imporre una prosecuzione indeterminata oltre la scadenza.

Per la risoluzione per inadempimento delle parti si applica la penale del 5% del valore netto residuo del lotto, con riserva del maggior danno documentato e senza duplicazioni. Per il recesso per pubblico interesse il mancato guadagno è fissato nel 2% degli utili netti residui del PEF, oltre alle voci dovute dell'art. 190, comma 4, lettere a) e b). Base, annualità, pro rata, deduzioni, vincolo a favore dei finanziatori e condizioni di efficacia sono quelli dettagliati nell'art. 22 del capitolato, che costituisce disciplina contrattuale vincolante. Il recesso per mancato accordo sul riequilibrio segue la distinta disciplina dell'art. 192, comma 4.

30. OBBLIGHI RELATIVI ALLA TRACCIABILITA' dei flussi finanziari.

Il contratto d'appalto è soggetto agli obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla l. 13 agosto 2010, n. 136.

L'affidatario deve comunicare all'Ente concedente:

- gli estremi identificativi dei conti correnti bancari o postali dedicati, con l'indicazione dell'opera/servizio/fornitura alla quale sono dedicati;
- le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare sugli stessi;
- ogni modifica relativa ai dati trasmessi.

La comunicazione deve essere effettuata **entro sette giorni** dall'accensione del conto corrente ovvero, nel caso di conti correnti già esistenti, dalla loro prima utilizzazione in operazioni finanziarie relative ad una commessa pubblica. In caso di persone giuridiche, la comunicazione deve essere sottoscritta da un legale rappresentante ovvero da un soggetto munito di apposita procura. L'omessa, tardiva o incompleta comunicazione degli elementi informativi comporta, a carico del soggetto inadempiente, l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da 500 a 3.000 euro.

Il mancato adempimento agli obblighi previsti per la tracciabilità dei flussi finanziari relativi all'appalto comporta la risoluzione di diritto del contratto.

In occasione di ogni pagamento all'appaltatore o di interventi di controllo ulteriori si procede alla verifica dell'assolvimento degli obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari.

Il contratto è sottoposto alla condizione risolutiva in tutti i casi in cui le transazioni siano state eseguite senza avvalersi di banche o di Società Poste Italiane S.p.a. o anche senza strumenti diversi dal bonifico bancario o postale che siano idonei a garantire la piena tracciabilità delle operazioni per il corrispettivo dovuto in dipendenza del presente contratto.

31. CODICE DI COMPORTAMENTO

Nello svolgimento delle attività oggetto del contratto di appalto, l'aggiudicatario deve uniformarsi ai principi e, per quanto compatibili, ai doveri di condotta richiamati nel Decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013 n. 62, nei Protocolli di legalità e nei Codici di comportamento così come pubblicati nella pagina web del **Comune di Fiesole** al seguente indirizzo:

Il Codice di comportamento del Comune di Fiesole e la sottosezione «Rischi corruttivi e trasparenza» del PIAO sono consultabili sul sito istituzionale <https://www.comune.fiesole.fi.it>, nella sezione Amministrazione trasparente.

In seguito alla comunicazione di aggiudicazione e prima della stipula del contratto ha l'onere di prendere visione dei predetti documenti pubblicati sul sito dell'Ente concedente al link sopra indicato.

32. ACCESSO AGLI ATTI

L'accesso agli atti della procedura è assicurato in modalità digitale mediante acquisizione diretta dei dati e delle informazioni inseriti nelle PAD a decorrere dalla comunicazione digitale dell'aggiudicazione.

Si informa che, in base a quanto stabilito da recente giurisprudenza e dottrina (Consiglio di Stato Sez. I n. 61/2026/ Comunicato del Presidente dell'ANAC Avv. Giuseppe Busia n. 10 del 6 maggio 2026) ed ai sensi degli articoli 35 e 36 del Decreto Legislativo 31 marzo 2023, n. 36, in sede di accesso agli atti, la busta amministrativa e la documentazione in essa contenuta saranno rese disponibili agli operatori economici legittimati mediante la piattaforma di approvvigionamento digitale START, integralmente e senza oscuramento delle informazioni ivi contenute, fatto salvo il rispetto degli eventuali limiti inderogabili previsti ai sensi dell'articolo 35, comma 4, del medesimo decreto legislativo.

Gli operatori economici sono pertanto invitati a inserire nella busta amministrativa esclusivamente documenti, dichiarazioni e informazioni pertinenti e strettamente necessari alla partecipazione alla procedura, alla verifica dei requisiti di ordine generale e all'accertamento dell'assenza delle cause di esclusione automatica e non automatica previste dagli articoli 94 e 95 del Decreto Legislativo n. 36/2023, nonché degli ulteriori requisiti espressamente richiesti dalla *lex specialis* di gara. Deve essere evitato l'inserimento di dati non necessari rispetto alle finalità della procedura, con particolare riguardo alla categoria dei dati personali, nel rispetto dei principi di minimizzazione e di liceità del trattamento (Regolamento EU.2016/679).

A tutti i partecipanti **non esclusi in via definitiva** sono messi a disposizione, mediante la PAD, l'offerta dell'operatore economico risultato aggiudicatario, i verbali di gara e gli atti, i dati e le informazioni che sono stati valutati ai fini dell'aggiudicazione.

Ai partecipanti collocatisi **nei primi cinque posti** della graduatoria sono rese disponibili, reciprocamente, le offerte presentate dagli stessi mediante accesso alla pagina "accesso agli atti" e visualizzazione "documentazione di gara". La disponibilità della documentazione è comunicata agli interessati con invio automatico da parte del sistema PAD.

In applicazione dell'inversione procedimentale, la disponibilità reciproca automatica ai primi cinque classificati riguarda le offerte tecniche ed economiche; non comprende la documentazione amministrativa dei concorrenti dal secondo al quinto posto che non sia stata verificata. Restano accessibili la documentazione dell'aggiudicatario e gli atti effettivamente valutati, nonché gli altri documenti nei limiti e con le procedure degli artt. 35 e 36 del Codice.

I partecipanti collocatisi **oltre il quinto posto** della graduatoria possono accedere alle offerte dei concorrenti diversi dal primo presentando apposita istanza ai sensi degli articoli 3 bis e 22 della legge n. 241/90. L'accesso è consentito tramite PEC istituzionale dell'Ente Concedente.

Nel caso in cui sia richiesto l'oscuramento di parti delle offerte e dei giustificativi, le decisioni in ordine all'accoglimento o al rigetto della richiesta sono rese note dal Responsabile unico di progetto **dell'Ente Beneficiario (Comune di Fiesole)** al momento della comunicazione digitale dell'aggiudicazione. Le decisioni di cui sopra possono essere impugnate innanzi al Tribunale amministrativo di competenza **nel termine di dieci giorni** dalla comunicazione. Prima del decorso di tale termine le offerte e i giustificativi dei primi cinque classificati sono messi reciprocamente a disposizione, con le modalità suindicate, nella versione oscurata.

Fatti salvi i casi di esclusione di cui all'articolo 35, comma 4, del codice, gli atti della procedura sono resi accessibili ai soggetti che presentino apposita istanza di accesso civico ai sensi dell'articolo 5 del decreto legislativo 14/3/2013, n. 33. L'esercizio del diritto di accesso è differito nei casi indicati al comma 2 dell'articolo 35 del codice.

33. DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE

Per le controversie derivanti dal contratto è competente il Foro di Firenze, rimanendo espressamente esclusa la compromissione in arbitri.

34. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

I dati personali forniti dai concorrenti o acquisiti da registri pubblici, FVOE e autorità competenti sono trattati ai sensi del Reg. (UE) 2016/679 e del D.Lgs. 196/2003 per svolgere la procedura,

verificare requisiti e dichiarazioni, aggiudicare e stipulare il contratto, gestirne l'esecuzione, adempiere agli obblighi contabili, di trasparenza, accesso e controllo e tutelare i diritti in giudizio.

La Città Metropolitana di Firenze è titolare per le attività di gara di propria competenza; il Comune di Fiesole è titolare per gli adempimenti di propria competenza e per la gestione contrattuale. I contatti istituzionali sono quelli indicati nelle premesse. I recapiti dei rispettivi responsabili della protezione dei dati e le informative aggiornate sono pubblicati nelle sezioni Privacy dei siti www.cittametropolitana.fi.it e www.comune.fiesole.fi.it. Per START valgono altresì l'informativa pubblicata sulla piattaforma e gli atti che regolano i ruoli di Regione Toscana e dei fornitori del sistema.

La base giuridica è costituita dagli obblighi di legge e dai compiti di interesse pubblico, ai sensi dell'art. 6, paragrafo 1, lettere c) ed e), del GDPR, del D.Lgs. 36/2023 e della normativa applicabile. Non è richiesto il consenso per i trattamenti necessari alla gara o alle verifiche FVOE. I dati relativi a condanne e reati sono trattati nei limiti dell'art. 10 del GDPR e dell'art. 2-octies del D.Lgs. 196/2003; eventuali categorie particolari di dati solo quando strettamente necessarie e secondo l'art. 9 e la normativa nazionale pertinente.

Il conferimento dei dati richiesti dalla legge e dagli atti di gara è necessario per partecipare e ottenere l'affidamento; la loro mancanza può impedire l'istruttoria e comportare le conseguenze previste dal Codice, fermo il soccorso istruttorio nei casi ammessi. Non devono essere inseriti dati personali eccedenti, nominativi dei bambini o informazioni sanitarie nelle offerte e negli allegati pubblicabili. Il trattamento è svolto da personale autorizzato e da responsabili nominati ai sensi dell'art. 28, con strumenti cartacei e informatici e misure adeguate di sicurezza. Possono ricevere i dati commissione, uffici competenti, consulenti incaricati, ANAC, amministrazioni certificanti, autorità di controllo e giudiziarie. Diffusione e accesso di terzi avvengono soltanto nei limiti normativi e con le tutele per dati personali e segreti tecnici e commerciali. Il trattamento per la decisione di gara non si basa esclusivamente su processi automatizzati.

I dati sono conservati per il tempo necessario alle finalità indicate e secondo i piani di conservazione e la disciplina degli archivi pubblici; per la documentazione amministrativa e contrattuale si assume il termine ordinario di dieci anni dalla chiusura del procedimento o, per l'aggiudicatario, dalla conclusione dell'esecuzione, salvo contenzioso, controlli, obblighi di conservazione più lunghi e documenti destinati alla conservazione permanente. Lo scarto segue le autorizzazioni previste dalla normativa archivistica.

Gli interessati possono rivolgersi al titolare o al relativo responsabile della protezione dei dati per accesso, rettifica, limitazione, cancellazione e opposizione nei casi e limiti degli artt. 15–22 del GDPR. Possono proporre reclamo al Garante per la protezione dei dati personali (www.garanteprivacy.it). I diritti non comportano la cancellazione di documenti che l'Amministrazione deve conservare per legge. Il concessionario tratta i dati del servizio e delle famiglie secondo l'art. 14 del capitolato e gli atti attuativi, distinti dalla presente informativa di gara.

Provveditorato, Gare, Forniture, Turismo, Cultura e Polizia

Il Dirigente
Dott. Otello Cini

<i>Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del TU 445/2000 e del D.Lgs. 82/2005 modificato dal D.Lgs. 235/2010 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa</i>
--